



**COLLANA DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA**

Laura Bugatti

LA PROFESSIONE FORENSE TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE

Un'analisi storico-comparatistica



G. Giappichelli Editore – Torino

PREFAZIONE

Per numerose e complesse ragioni (in testa, l'afflusso esponenziale di professionisti nella categoria forense, anche a seguito della scelta politica dell'Università di massa'), a partire dagli anni '80 del secolo scorso si è verificato un fenomeno di ibridazione della professione forense e di mutamento nella domanda, che richiede il 'professionista razionale', formato per gestire 'affari', anche da un punto di vista manageriale e contabile. Si è trasformata, perciò, anche la relazione etica tra cliente e il suo legale, ma ancor più incisivo è il mutamento del contesto organizzativo e finanziario nel quale il professionista forense opera. Dall'esercizio individuale della professione forense all'ombra dell'Ordine di stampo corporativo, si è passati allo svolgimento frammentato della stessa professione, all'interno di realtà organizzative multidisciplinari e in forme collettive, che hanno visto l'Ordine professionale forense ingaggiare una battaglia a difesa dei tradizionali tratti identitari: la personalità e l'indipendenza della prestazione legale e la salvaguardia del 'meccanismo premiale della qualità' (in virtù del quale l'aspettativa del reddito di posizione monopolistica si fonda sulla promessa di mantenere alta la qualità del servizio), soprattutto attraverso l'inasprimento delle modalità di selezione in entrata, a difesa della reputazione e a salvaguardia del capitale umano. Tuttavia, la difesa dell'avvocato 3.0 è ostacolata dal fatto che la prestazione intellettuale è difficile da promuovere sul versante della qualità, in quanto pur sempre caratterizzata da una forte asimmetria informativa e dall'impossibilità strutturale per i clienti di testare la qualità del servizio *ex ante*, quasi sempre neanche *ex post*. Il che genera fenomeni di selezione avversa, sia in base al meccanismo del c.d. *market for lemons* (il cliente non sa esattamente cosa compra, pertanto sceglie di comprare la qualità media del servizio, non quella migliore), oppure a causa del vizio insito nel rapporto mandante/mandatario (poiché il primo non può controllare l'operato del secondo, quest'ultimo è incentivato a comportarsi in maniera non virtuosa). In questo contesto tormentato da *failures* e contraddizioni, l'autoregolamentazione demandata all'Ordine degli Avvocati e la loro battaglia si è rivelata inadeguata (perché basata sul principio neo-weberiano dell'esclusione dalla corporazione e dell'esercizio di monopolio), laddove l'UE ha ampiamente dimostrato – a suon di direttive e raccomandazioni – di preferire meccanismi di mercato e competitivi, disciplinando modalità di erogazione dei servizi dell'avvocato 4.0.: attraverso società di persone, di capitale e cooperative, con-

sentendo l'inserimento anche di soci di capitale non professionisti, nonché di professionisti di diverse competenze purché iscritti a un albo (società multidisciplinari), assicurando la partecipazione societaria degli avvocati per i 2/3 del capitale e dei voti, imponendo un organo di gestione composto solo da soci, anche di capitali, purché in maggioranza avvocati.

Cosa resta dell'antico azzecagarbugli, quali tutele per i clienti, quale il suo ruolo nelle democrazie occidentali? È giusto parlare di crisi di una vecchia professione, oppure è invece più utile analizzarne gli elementi di mutazione e ipotizzarne i futuri sviluppi? La prestazione professionale dell'Avvocato è ancora personale, in modo da assicurare al cliente indipendenza e imparzialità; personale è anche la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione nei confronti del cliente, il quale per il risarcimento dei danni eventualmente subiti potrà contare sull'assicurazione (obbligatoria), ma anche sulle tasche più profonde della struttura societaria (e dell'assicurazione obbligatoria di questa), nel caso di servizi multidisciplinari complessi. L'azzecagarbugli 4.0, forse, non esercita una nuova professione, ma sempre la stessa, antica e nobile, semmai mediante una nuova modalità di esercizio, moderna e specializzata, al comando di una nave digitale che, probabilmente, lo proietterà verso spazi virtuali.

Da queste alluvionali riflessioni ha preso avvio, già molti anni fa, l'accurato lavoro di una giovane comparatista, che ha scelto questo tema – crocevia di percorsi storici, sociologici, economici – per cimentarsi con una figura di giurista depositaria di un sapere antico, custode di una lunga vicenda che affonda le sue radici nella notte dei tempi, e racchiude i segreti dell'evoluzione del professionismo tecnico-giuridico nei diversi sistemi giuridici europei. Questa, è dunque, la chiave di lettura delle pagine che seguono: lasciarsi condurre dalla giovane Autrice nella ricostruzione dei tratti professionali dell'Avvocato in Europa, dalla sua formazione dentro le aule universitarie o tra le mura dei palazzi di Giustizia, all'esercizio della professione al cospetto di sovrani, tiranni, rappresentanti democratici o di Ordini interposti, in nome del popolo o dell'ordine costituito. Da questo vortice di contraddittorie vicende, che attraversano la storia e l'Europa di tradizione romanista o di *common law*, in diverse forme e a cavallo dei più disparati modelli giuridici nazionali di riferimento, il lettore vedrà emergere i mille volti del professionista forense, ignavo azzecagarbugli manzoniano, austero difensore dei diritti civili, o invece leggendaria paladina delle avvocatesse contemporanee. Appena dietro alla figura professionale dell'Avvocato, il comparatista vedrà stagliarsi, come in una sottile filigrana, l'evoluzione e il trionfo della c.d. 'tradizione giuridica occidentale'.

A tutti buon divertimento!

Cristina Amato

INTRODUZIONE

*Quando spieghi a certi clienti che gli avvocati non son fatti
per tessere frodi alla giustizia,
ti guardano con aria stupefatta.
A che dunque serve l'avvocato – par che ti domandino –
se non ad assumere su di sé i nostri imbrogli,
per riservare a noi immacolata
la nostra fama di persone per bene?*

(P. Calamandrei, *Elogio dei Giudici scritto da un avvocato*,
Le Monnier, Firenze, IV ed., 1959, p. 129)

Nonostante, da oltre un secolo, il fenomeno delle professioni intellettuali abbia attirato l'attenzione di vari studiosi di estrazione diversa (soprattutto giuristi, sociologi, storici ed anche economisti), oggi è tuttavia impossibile rintracciare una definizione di professione liberale che sia universalmente condivisa.

Complice l'incessante evolversi delle libere professioni e la complessità che caratterizza tale fenomeno, strettamente intrecciato alle dinamiche politiche, sociali ed economiche – nazionali e sovranazionali – le antiche qualificazioni, che rimandano ad un'ideale di *'professionista gentiluomo'*¹, disinteressato al profitto e dedito esclusivamente alla realizzazione del bene pubblico, sono oggi di sovente messe in discussione. Per contro, nuove aspirazioni che vogliono il professionista sempre più legato alle logiche economiche e a nuovi modelli di *business*, in un mercato professionale sempre più globale, specializzato e tecnologico, non possono essere ignorate.

Come emerge dall'elaborazione sociologica della metà del Novecento², la descrizione del mondo professionale si forgia intorno all'*"immagine*

¹L'espressione è tratta da M. Malatesta, *Professionisti e gentiluomini*, Einaudi, Torino, 2006.

²Tra le prime analisi sociologiche relative al mondo professionale si v. A.M. Carr-Saunders, P.A. Wilson, *The Professions*, The Clarendon Press, Oxford, 1933; cfr. T. Parsons, *A Sociologist Looks at the Legal Profession*, in Id., *Essays in Sociological Theory*, Free Press, New York, 1954, p. 382.

ideale del perfetto professionista”³, ovvero di quel soggetto che, gratificato dal proprio mestiere e dalla connessa posizione sociale, disinteressato al profitto personale e fedele all’ideale del bene pubblico, si pone al servizio esclusivo della collettività, divenendo un insostituibile intermediario tra lo Stato e la società civile⁴.

Ed è su tale identità storica che l’avvocatura tradizionale ha costruito la propria legittimazione, siglando, nel corso dell’Ottocento, il patto costituzionale con lo Stato. L’esperienza storica dell’avvocatura fino al Novecento, a cui è dedicata la Parte I del presente studio, è, infatti, caratterizzata, da una forte dialettica tra professione forense e Stato, soprattutto in Europa continentale. I due attori sociali hanno costantemente ricercato un equilibrio nella relazione, in grado di contemperare le opposte esigenze: da un lato, quelle dei pubblici poteri, interessati ad un alleato nella corretta amministrazione della giustizia e ad un intermediario nei con-

³ M. Malatesta, *Professionisti e gentiluomini*, cit., XI.

⁴ Alle luce delle significative indagini sociologiche a partire da metà Novecento, le professioni intellettuali sono state identificate come quelle occupazioni in grado di distinguersi nel mercato del lavoro in ragione di particolari attributi caratterizzanti (c.d. *‘trait model’*), tra cui capeggiano il possesso di elevate e specifiche conoscenze teorico-pratiche, maturate grazie a percorsi formativi prolungati, l’adesione all’ideale di servizio la cui riconosciuta rilevanza sociale comporta la concessione di privilegi, la sussistenza di codici deontologici, la capacità di creare associazioni, che incarnano i comuni valori e condividono regole e simboli (si v. E. Greenwood, *The Attributes of a Profession*, in *Social Work*, 1957, v. 2, n. 3, p. 45). Nel tempo ulteriori caratteristiche distintive sono state isolate e valorizzate, tra cui il *‘commitment to a calling’*, *‘service orientation’*, *‘autonomy’* (W.E. Moore, *The professions: Roles and Rules*, Russel Sage Foundation, New York, 1976, pp. 5 e 6), *‘loyalty to colleagues’* (H. S. Drinker, *The Ethical Lawyer*, in *Univ. Fla. Law Rev.*, 1954, v. 7, n. 4, p. 375), *‘absence of a collective direct social control on the professional community’* (W.J. Goode, *Community within a Community: the Professions*, in *Am. Sociol. Rev.*, 1957, v. 22, n. 2, p. 194), e così via (G. Millerson, *The Qualifying Associations*, Routledge & Kegan, London, 1964; E.H. Schein, *Professional Education: Some New Directions*, McGraw-Hill, New York, 1970 e D. Belfall, *Creating Value for Members*, Canadian Society for Association Executives, Toronto, 1999). La lettura funzionalistica del mondo professionale è andata successivamente ad arricchire il dibattito, superando la staticità dell’approccio tassonomico e mettendo le professioni in correlazione con la società. Tale approccio mirava, infatti, a garantire un *“more theoretically coherent accounts, seeing a functional relationship between professions and society”* (così M. Saks, *Defining a Profession: The Role of Knowledge and Expertise*, in *Professions & Professionalism*, 2012, v. 2, n. 1, p. 2). A partire dagli anni Settanta tali teorie sono state aspramente criticate: T. Johnson, *Professions and Power*, Macmillan, London, 1972; M. Sarfatti Larson, *The Rise of Professionalism: A Sociological Analysis*, University of California Press, Berkeley, 1977; A.D. Abbott, *The System of Profession: An Essay on the Division of Expert Labor*, University of Chicago Press, Chicago, 1988; A. Witz, *Professions and Patriarchy*, Routledge, London-New York, 1992. Le origini di questo approccio sono spesso ricondotte agli inizi del XX secolo e attribuite al sociologo M. Weber; R.L. Abel, *American Lawyers*, Oxford University Press, Oxford, 1989, spec. pp. 14-39; M. Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, Bedminster Press, New York, 1968, pp. 342-344. Per una ricostruzione critica si rimanda, su tutti, a D. Munzio e R. Suddaby, *Theoretical Perspectives of the Professions*, in B. Hinings, D. Muzio, J. Broschak e L. Empson, *Oxford Handbook of Professional Service Firms*, Oxford University Press, Oxford, 2015, pp. 26 e 27.

fronti della società che mettesse a disposizione della collettività e del sistema le conoscenze specifiche possedute; dall'altro, quelle dei professionisti forensi alla ricerca di vantaggi e privilegi, soprattutto in termini di *status*, potere e prestigio.

Le cruciali contingenze storiche, quali rivoluzioni, guerre e l'avvento di regimi totalitari, che hanno sconvolto gli assetti sociali e politici dell'Europa occidentale, nonché le importanti crisi economiche che spesso li hanno accompagnati, hanno segnato in maniera determinante e profonda l'incedere della professione forense. Non sono mancati nella storia casi estremi, e al contempo fallimentari, in cui l'avvocatura è stata piegata al volere dello Stato ed asservita esclusivamente alla concezione di giustizia propria del potere politico.

Nonostante tutti gli accidenti storici che hanno ora annientato, ora imbavagliato e ora resuscitato l'avvocatura, la professione forense è comunque riuscita, grazie anche al processo di semplificazione che ha coinvolto la categoria, a conquistare un proprio spazio attraverso l'autoregolamentazione, ovvero quella capacità di fissare le proprie regole, di auto-organizzarsi, di gestirsi e in taluni casi di auto-giudicarsi, così da preservare la propria indipendenza.

Sulla fine del secolo scorso, in tutta l'Europa continentale, l'avvocatura consolida, infatti, due approdi fondamentali, di cui si darà conto nei capitoli che seguono.

In primo luogo, il riferimento è all'intervenuta semplificazione della categoria mediante l'affermazione di un una figura unica di professionista legale. Nel corso della storia le due (nel caso dell'Italia e della Germania) o plurime (come nell'esperienza francese) anime che ne dilaniavano il corpo si sono, infatti, fuse nella figura unica di avvocato (*Rechtsanwalt*, *avocat*). A tale figura professionale viene riconosciuto il diritto sia alla rappresentanza sia alla difesa del cliente e, per essere all'altezza del ruolo ricoperto, viene imposto il possesso delle più alte credenziali formative garantite da rigorosi percorsi di accesso e obblighi di formazione continua; l'avvocatura non solo soggiace alle regolamentazioni di matrice statale, ma bensì si vincola al rispetto delle regole deontologiche, condivise dai pari, che incarnano lo spirito e l'*ethos* del corpo (Parte I, cap. 1).

Il successo della professione non dipende, infatti, solo dall'affermazione del monopolio sul sapere, bensì anche dalla costruzione di uno *status*, in cui il gruppo si riconosce e che lo rende identificabile all'esterno⁵. Si crea, dunque, un gruppo professionale unico che condivide sia conoscenze specialistiche e competenze tecniche, sia valori e stili di vita. Ed è proprio attorno al "sentire comune" che si erge e consolida la comunità professionale; è nella comunità professionale che i membri rafforzano

⁵ M. Sarfatti Larson, *The Rise of Professionalism: A Sociological Analysis*, cit.

l'identità condivisa e sviluppano meccanismi di solidarietà⁶, così affermando la propria cultura professionale, fatta di valori, norme e simboli, nei confronti della società, delle istituzioni e delle altre professioni⁷.

In secondo luogo, si assiste allo sviluppo di una dimensione legata alla rappresentanza collettiva del ceto, che si consolida grazie all'affermazione e all'agire dei corpi intermedi di natura privata e degli enti pubblici di autogoverno. La sistematizzazione di tale dimensione associativa ed istituzionale ha dapprima conferito voce all'avvocatura e ai suoi interessi dinanzi ai pubblici poteri, per poi garantirne quell'indipendenza che è intrinseca nel carattere liberale delle professioni intellettuali⁸, attraverso il meccanismo dell'autoregolamentazione: gli 'Ordini', in alcuni contesti nazionali inglobati nell'ordinamento giuridico, hanno, infatti, consentito di proteggere la specificità della professione rappresentata, salvaguardando i meccanismi di accesso, il monopolio, le condizioni e modalità di esercizio del servizio, definendo, altresì, la dimensione etica della professione forense attraverso la predisposizione di codici deontologici e l'esercizio del controllo disciplinare sulla condotta dei membri.

Sullo sfondo della ricostruzione storica offerta nella Parte I, l'*excursus* dedicato all'esperienza inglese permette di apprezzare le differenze storiche, culturali e strutturali dei sistemi di *civil law* e *common law*, che, alle porte del XXI secolo, hanno consegnato l'avvocatura d'oltremarica ad un destino completamente diverso. L'estraneità della tradizione inglese ad una concezione *étatiste*, la centralità del formante giurisprudenziale, l'antichità e continuità dell'ordinamento inglese sono solo alcuni dei fattori

⁶E. Greenwood, *The Attributes of a Profession*, cit.; W.J. Goode, *Community within a Community: the Professions*, cit.; T. Parsons, *The Social System*, Free Press, Glencoe, 1951.

⁷Cfr. la posizione di V. Olgiati, *Self-regulation of legal professions in contemporary Italy*, in *Int'l J. Legal Prof.*, 1997, v. 4, n. 1-2, p. 89, che sottolinea come la riduzione *ad unicum* delle figure di avvocato e procuratore in Italia "It has not been enforced to reduce social, cultural and technical fragmentation, but to foster a more general and highly refined policing programme of a political nature about the specific power-knowledge nexus embodied by the group as a whole. In other words, the reform confirms a trend outlined elsewhere as regards process and policy of legal professionalisation in Europe: i.e. that also in Italy—as experienced in France with the abolition of the distinction between *avocats* and *conseil juridiques* since 1971, and as it has been tried in England as regards the distinction between *barristers* and *solicitors* in 1989-1990—a veritable compulsory reassessment of the legal profession is in progress, to enhance a tighter State political control of both legal practice, as a technostructure, and legal practitioners, as a social class. In fact, by giving up the above distinction, professional autonomy and loyalty cannot be directly re-orientated towards a unique leading legal source according to the well-known (pre-modern) principle *cujus rex, ejus lex*: a principle that is typical of western legal pluralism" (pp. 92 e 93).

⁸Così B. Deboque, *Relazioni: Etica Professionale e responsabilità sociale dell'avvocato europeo*, in G. Alpa e A. Mariani Marini (a cura di), *Etica Professionale e responsabilità sociale dell'avvocato europeo: atti del convegno promosso dal Consiglio Nazionale forense e dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura con l'altro patronato del Presidente della Repubblica*, Roma, 15-16 novembre 2012, Pisa University Press, Pisa, 2013, p. 71 ss.

che hanno permesso all'avvocatura di preservare nel corso dei secoli le proprie *'core traditional traits'*⁹ e di svilupparsi e prosperare all'insegna di un'autonomia professionale quasi perfetta. Tra i tratti distintivi e peculiari del sistema inglese, nonostante taluni moti di ravvicinamento delle due sfere professionali emersi nel corso del XX secolo, vi è il permanere di due rami distinti della professione legale, *barristers* e *solicitors*.

Solo nella seconda metà del Novecento la forte propensione inglese verso la regolamentazione decentrata del mercato¹⁰, unitamente a nuove forze globali trainanti il cambiamento in Europa (tra cui l'attenzione europea al mondo delle libere professioni, l'espandersi dell'innovazione tecnologica anche ai servizi esperti, e l'ingresso delle donne nella roccaforte maschile dell'avvocatura) hanno iniziato a produrre significativi cambiamenti sul professionalismo classico e il *self-government* perfetto dell'avvocatura inglese, anticipando alcuni trend evolutivi che, sebbene in forma calmierata, sembrano oggi investire anche le avvocature continentali (Parte I, cap. 2).

La storia delle professioni oggi è, dunque, una storia antica, ma nello stesso tempo inedita: se da un lato, affonda le proprie radici nelle professioni tradizionali, come affermate nel Medioevo e, per certi versi, tramandate dall'Età Antica, delle quali evoca il prestigio sociale e mutua *"leggende, simboli, formule rituali (...), e perfino alcuni vocaboli del gergo professionale"*¹¹; dall'altro, essa rappresenta un *"prodotto relativamente recente"*¹², generato dalla messa in discussione dell'identità stessa del professionalismo ad opera di una serie di fenomeni concorrenti che hanno investito il mondo professionale a partire dal XX secolo. La Parte II del presente studio si prefigge di analizzare tali ventate di cambiamento, dando conto di come la professione forense sia entrata in tensione tra istanze di conservazione degli antichi assetti che stridono con il mutato contesto e tentativi di riorganizzazione volti a tradurre i principali fattori di crisi in occasioni di cambiamento.

Nel corso del Novecento uno dei principali elementi di svolta per la professione forense può ravvisarsi nella perdita dell'ancoraggio statale¹³.

⁹ Così H. Sommerlad, A. Francis, J. Loughrey e S. Vaughan, *England and Wales. A Legal Profession in the Vanguard of Professional Transformation?*, in R.L. Abel, O. Hammerslev, H. Sommerlad e U. Schultz, *Lawyers in 21st Century Societies, Volume I: National Reports*, Hart, Oxford, 2020, p. 89.

¹⁰ F. Viglione, *Lo sviluppo attraverso il diritto ai tempi della crisi: teorie comparatistiche nella costruzione di un ordine giuridico globale*, in *Comp. e dir. civ.*, 2012, con richiamo a P.G. Monateri, *La Costruzione giuridica del globale e lo scontro delle giustizie*, in *Riv. critica dir. civ.*, 2007, p. 690.

¹¹ W. Tousijn, *Professioni*, in *Enciclopedia delle scienze sociali*, Istituto dell'Enciclopedia Italiana - Treccani, Roma, 1997.

¹² W. Tousijn, *Professioni*, cit.

¹³ In questi termini v. S. Cassese, *La riforma degli ordini professionali*, in M. Malatesta (a

La tendenza alla globalizzazione ha proiettato il professionista legale in un ordine sovranazionale ed internazionale che lo vuole partecipe attivo del mercato globale. Nel contesto dell'Unione europea tale processo è stato trainato, quantomeno inizialmente, dall'obiettivo di realizzare un mercato unico, in cui tutti i fattori produttivi (merci, persone, capitali e servizi) potessero circolare liberamente (Parte II, cap. 1). Al canone classico del professionista forense disinteressato che agisce per il bene collettivo e trova nello Stato il proprio agente di regolamentazione, nella duplice forma di controllo e protezione, si sta progressivamente sostituendo il profilo del professionista imprenditore, che confrontandosi con il mercato globale, può trovare in esso la propria nuova identità e legittimazione, rispondendo ad un cliente che assume sempre più i tratti di un generico consumatore. L'ascesa del mercato come fattore di regolamentazione e legittimazione della professione sta conducendo, pertanto, ad un contestuale indebolimento del ruolo dello Stato, che sino a questo momento è stato l'interlocutore privilegiato delle professioni ed unico soggetto in grado di difenderne la posizione di privilegio e di rendita¹⁴. Le logiche di mercato, penetrando nella regolamentazione e autoregolamentazione delle professioni, impongono significativi ripensamenti sia alla fase di accesso e alle riserve d'attività sia, soprattutto, alle regole di esercizio della professione forense, come attestato dall'evoluzione delle discipline in tema di tariffe, di utilizzo dello strumento pubblicitario ed organizzazione della professione forense, di cui si darà conto nel cap. 2 della Parte II.

Un ulteriore fattore di rottura con il passato è dato dalla rivoluzione tecnologica che sta progressivamente interessando anche il settore dei servizi legali. Le potenzialità di sviluppo delle tecnologie applicate al campo giuridico sono, allo stato, perlopiù futuribili; tuttavia, le attuali embrionali forme di implementazione stanno già determinando una significativa modifica delle competenze e delle culture professionali (Parte II, cap. 3). Lo sviluppo delle conoscenze e l'avvento delle tecnologie, infatti, *“producono nuovi clienti, richiedono nuovi servizi, impongono nuove professioni, costringono a ricorrere a moduli organizzativi diversi”*¹⁵. L'automazione, garantita dall'impiego di soluzioni tecnologiche, inizia a fare breccia nella pratica del diritto, soprattutto con riferimento ai compiti maggiormente routinari e standardizzati. Nella maggior parte dei casi ad essere *disruptive* non è tanto la tecnologia in sé considerata: è il paradig-

cura di), *Corpi e professioni tra passato e futuro*, Giuffrè, Milano, 2002, p. 15.

¹⁴ Cfr. R. Cappello, *Il cappio: perché gli ordini professionali soffocano l'economia italiana*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2010, secondo cui *“I confini degli Stati non corrispondono più a quelli dei mercati, rendendo necessaria l'individuazione di nuove fonti normative condivise per regolare il traffico economico; le corporazioni e i corpi intermedi, quindi, vedono minacciato il loro ruolo di intermediazione e cercano sempre nuove giustificazioni alla loro sopravvivenza”* (p. 186).

¹⁵ S. Cassese, *La riforma degli ordini professionali*, cit., a p. 17.

ma professionale veicolato che risulta del tutto innovato; sempre più spesso efficienza e *affordability* divengono indici della qualità della prestazione, *'more for less'*¹⁶ l'*optimum* al quale ambire, la contaminazione delle competenze un passaggio imprescindibile per abbracciare le sfide future. La tecnologia sembra lentamente ridefinire il campo giuridico, ora ampliando i consueti spazi di operatività dei legali mediante nuove nicchie di specializzazione, ora comprimendo la necessità di ricorso al sapere esperto altamente qualificato, grazie alla trasformazione di una serie di 'servizi' in 'prodotti' giuridici a diretta disposizione dei consumatori. A contribuire a tale trend di erosione, l'invasione di nuove realtà, *in primis* il mondo Legal Tech, destinate ad espandersi nel medio lungo periodo. In tale momento di forte cambiamento, il presente studio si interroga, dunque, sulle sembianze che il nuovo giurista sta progressivamente assumendo al cospetto della svolta tecnologica in atto, che sembra sempre più relegare nell'ombra il canone classico del professionista forense.

Infine, l'ideale storico del professionista forense, rigorosamente uomo e di estrazione borghese, dotato di un alto capitale intellettuale, acquisito grazie ad una elitaria istruzione superiore e messo successivamente al servizio della collettività secondo un'etica altruistica, è stato stravolto dal recente compimento del processo di femminilizzazione del corpo professionale. La possibilità per le donne di acquisire le necessarie credenziali formative di accesso, congiuntamente, alla conquista di una piena capacità, civile e politica, hanno rappresentato i presupposti di quella svolta epocale, perlopiù di matrice legislativa, che ne ha legittimato l'ammissione nell'avvocatura, il *club* maschile per eccellenza. Se è indiscutibile il fatto che la "*roccaforte maschile*"¹⁷ è stata espugnata, tanto che in determinati contesti europei il numero delle donne avvocate è equiparabile, se non addirittura superiore, a quello dei colleghi uomini, si tratta, tuttavia, di capire se le donne siano davvero riuscite ad incidere sul modello maschile della professione legale, così come tramandato nei secoli. Sul permanere di una profonda differenziazione di genere, stante il perpetrarsi di un'esclusione di matrice qualitativa per le avvocate, ci si interrogherà nel capitolo di chiusura di questo studio (Parte II, cap. 4).

¹⁶ R. Susskind, *L'avvocato di domani. Il futuro della professione legale tra rivoluzione tecnologica e intelligenza artificiale*, Guerini Next, Milano, 2019.

¹⁷ L'espressione è di M. Malatesta, *Professionisti e gentiluomini*, cit.

PARTE I
ALLE ORIGINI DELL'AVVOCATURA

CAPITOLO 1

**ALLE PORTE DEL XXI SECOLO:
VERSO UN'UNITARIA COMPOSIZIONE
DEL CORPO FORENSE**

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Avvocati e procuratori in Italia. – 3. L'affermazione del *Rechtsanwalt* nell'ordinamento tedesco. – 4. Avvocati francesi: da una marcata eterogeneità alla '*grande profession*'. – 5. Una dicotomia che permane: *barristers* e *solicitors* nel Regno Unito.

1. *Introduzione*

Storicamente l'avvocatura europea non risulta connotata da compattezza e organicità, essendo il corpo forense composto da categorie differenziate di professionisti legali. In generale, in Europa continentale sono rinvenibili, quasi in ogni dove, almeno due diverse figure distinte per natura, funzione, istruzione e rango: da un lato i procuratori, di formazione eminentemente pratica, essenzialmente dediti alla rappresentanza dei clienti in giudizio e attenti agli aspetti procedurali; dall'altro gli avvocati, giuristi dotti e formati principalmente nelle università di legge, predisposti alla difesa e alla trattazione delle questioni giuridiche, che incarnano il prototipo del giurista per eccellenza.

Tale basilare dicotomia, seppur sotto l'influenza delle molteplici tradizioni giuridiche e il peso delle differenti esperienze locali, si è tramandata costante sino al XIX secolo, periodo in cui inizia a conoscere destini profondamente diversi nei vari contesti nazionali. Nella maggior parte degli ordinamenti giuridici occidentali di *civil law* il pluralismo inizia ad essere ricondotto ad unità: una semplificazione forte del campo giuridico che porta al prevalere di una figura unica di avvocato, dedito alla difesa e alla rappresentanza dei clienti.

Per contro, nella tradizione di *common law* la diversificazione permane netta: ancor oggi nel Regno Unito *barristers* e *solicitors* rappresentano due rami distinti della professione legale, sebbene non siano mancati, soprattutto nel corso del Novecento, tentativi di ravvicinamento delle due branche dell'avvocatura.

2. Avvocati e procuratori in Italia

In Italia la suddivisione in procuratori e avvocati risale addirittura al diritto romano¹, per poi arrivare ad affermarsi e strutturarsi definitivamente, sotto l'aspetto della diversa professionalità ed organizzazione in distinti Collegi, alla luce del diritto comune².

Nel mondo romano, in origine caratterizzato dal principio del '*nemo alieno nomine agere potest*', il concetto di rappresentanza iniziò, seppur con difficoltà, a farsi strada nel campo processuale con la comparsa nel processo *formulare* dei primi rappresentanti e sostituti, nella veste di *cognitor* o di *procurator*³. Il *cognitor*, che poteva intervenire nella fase *in iure*, prima della *litis contestatio*, una volta accettato l'incarico partecipava al giudizio come *alter ego* della parte stessa⁴; se al *reus* poteva essere richiesto dall'*actor* l'impegno di accettare gli effetti del giudicato (*satisfatio iudicatum solvi*), il *cognitor*, nei cui confronti veniva pronunciata la sentenza, aveva il diritto a che le conseguenze e responsabilità derivanti dal processo fossero trasferite in capo al proprio rappresentato⁵. Per contro, la figura del *procurator*⁶, dai confini più incerti, inizialmente sembrava con-

¹Cfr. C. Cavagnari e E. Caldara, *Avvocati e procuratori*, in *Digesto it.*, v. IV, II, Torino, 1926, pp. 621-704, spec. p. 625, ove si sottolinea come l'avvocatura divenne una professione nel vero e proprio senso della parola con il sorgere e consolidarsi dell'Impero. J.J. Hogan, *Judicial Advocates and Procurators: An Historical Synopsis and Commentary*, Beard Books, Washington D.C., 2000 (I ed. 1941), spec. p. 7 ss.

²V. A. Padoa Schioppa, *Brevi note sull'avvocatura nell'età del diritto comune*, in G. Alpa e R. Danovi (a cura di), *Un progetto di ricerca sulla storia dell'avvocatura*, Il Mulino, Bologna, 2003, p. 41 e spec. p. 44 ss.

³L'intervento di rappresentanti non era consentito nel precedente sistema processuale delle *legis actiones*, salvo casi eccezionali e in cui era impossibile la diretta presenza della parte (ovvero quando si agiva *pro populo*, *pro libertate*, *ex lege Hostilia*): di questa opinione L. Rossi, *Procuratore alle Liti*, in *Digesto it.*, 1909, pp. 511 e 512; P. Rasi, *Avvocati e procuratori (Diritto romano)*, in *Novissimo Digesto it.*, v. I, t. II, Torino, 1957, p. 1662. Cfr., altresì, E. Costa, *Profilo storico del processo civile romano*, Athenaeum, Roma, 1918, p. 21.

⁴Il *cognitor*, primo rappresentante in giudizio che conobbe il diritto romano, pare precedere l'istituto del procuratore: in questi termini si rinvia a L. Rossi, *Procuratore alle Liti*, in *Digesto it.*, cit., p. 512; F. Eisele, *Cognitur und Procuratur Untersuchungen zur Geschichte der processualen Stellvertretung*, Mohr, Freiburg-Tübingen, 1881, p. 14.

⁵P. Rasi, *Avvocati e procuratori (Diritto romano)*, cit.

⁶Sulla figura del *procurator ad litem* si rinvia, su tutti, a F. Eisele, *Cognitur und Prokurator. Untersuchungen zur Geschichte der processualen Stellvertretung*, cit.; B. Mecke, *Die Entwicklung des 'procurator ad litem'*, in *SDHI*, XXVIII, 1962, p. 100 ss.; G. Hamza, *Aspetti della rappresentanza negoziale in diritto romano*, in *Index*, IX, 1980, p. 193 ss.; S. Solazzi, *Il «procurator ad litem» e la guerra al mandato*, in Id., *Scritti di Diritto Romano*, v. III, 1925-1937, Jovene, Napoli, 1960, p. 601 ss.; Id., *«Procurator» ed «institor» in D. 14.3.5.10*, in *SDHI*, IX, 1943, p. 104 e ora in *Scritti di diritto romano*, VI, *Ultimi Scritti – Glosse a Gaio – «Notae»*, Jovene, Napoli, 1972, p. 548 ss. Sulla formazione del concetto di *procurator ad litem* e sulla classicità di tale figura si v., in particolare, O. Paperi, *Considerazioni sull'origine*

fondersi con quella di un sostituto processuale, per poi sovrapporsi nell'evoluzione del procedimento *per formulas*⁷ a quella del *cognitor*. A differenza di quanto accadeva per il *cognitor*, che doveva essere nominato per mezzo di *certa et solemnia verba* dalla parte contro e alla presenza dell'avversario⁸, non erano richieste particolari formalità per il conferimento del mandato al *procurator*⁹. La figura del *cognitor* andò lentamente dissolvendosi con l'affermazione del procedimento della *extraordinaria cognitio*, sino a scomparire nel diritto giustiniano. Per contro, la figura del procuratore acquistò maggior spessore e un'individualità propria, e iniziò ad essere regolamentata con più precisione. Il ruolo del procuratore non si confuse mai con quello del *patronus* o *orator* o *advocatus*, "cui spettò il compito di assistere la parte col consiglio, con lo scritto, con la parola, ma non di rappresentarla"¹⁰. In un provvedimento del 368 degli imperatori Valentiniano e Valente emerge la distinzione tra le funzioni dell'avvocato e

del «*procurator ad litem*», in *Canabula Iuris. Studi storico giuridici per Gerardo Broggin*, Giuffrè, Milano, 2022, p. 343 ss., e in *Labeo*, XLVIII, 2002, p. 37 ss.; P. Angelini, *Il «procurator»*, Giuffrè, Milano, 1971, spec. p. 181 ss.; P. Angelini, *Il «procurator»*, Giuffrè, Milano 1971, spec. p. 181 ss.; A. Burdese, *Sul procurator (a proposito del volume di Piero Angelini)*, in *SDHI*, XXXVII, 1971, p. 307 ss.; B. Mecke, *Die Entwicklung des 'procurator ad litem'*, cit.; G. Pugliese, *Il processo civile romano*, II. *Il processo formulare*, Giuffrè, Milano, 1963, p. 329 ss. e, infine, più di recente, P. Angelini, *Il «procurator»*, Giuffrè, Milano 1971, spec. p. 181 ss. *Contra* B. Frese, *Procurator und negotiorum gestio in römischen Recht*, in *Mélanges de droit romain dédiés à George Cornil*, I, Vanderpoorten-Sirey, Gand-Paris, 1926, p. 325, p. 339, secondo l'opinione del quale il procuratore processuale costituito mediante mandato non sarebbe esistito in epoca classica. Cfr. F. Serrao, *Il Procurator*, Giuffrè, Milano, 1974, p. 14.

⁷ Cfr. P. Rasi, *Avvocati e procuratori (Diritto romano)*, cit., p. 1662.

⁸ Gaio, IV, 83.

⁹ Sulla distinzione fra rappresentanti *in rem suam*, ovvero rappresentanti che conducevano la lite portando un proprio interesse, e *cognitor/procurator rei alienae*, ovvero rappresentanti che non avevano alcun interesse nella causa e agivano esclusivamente in base all'incarico della parte, si rinvia su tutti a L. Rossi, *Procuratore alle Liti*, cit., p. 513. Si v. M. Miceli, *Studi sulla "rappresentanza" nel diritto romano*, Giuffrè, Milano, 2008, spec. p. 151 ss., che, rifacendosi alla testimonianza gaiana e richiamando il passo di Gaio 4.84, sottolinea che "il mandato era probabilmente la principale forma di costituzione del procurator ad litem", ma al tempo stesso, "esso non rivestiva un'importanza determinante ai fini della legittimazione all'azione" (p. 152).

¹⁰ Così L. Rossi, *Procuratore alle Liti*, cit., p. 514; cfr., altresì, P. Rasi, *Avvocati e procuratori (Diritto romano)*, cit., p. 1663, ove si legge: "La figura dell'avvocato, detto anche scholasticus, causidicus, causarum patronus, si stacca nettamente da quella del procurator; la sua funzione non era quella di rappresentare, o meglio sostituire la parte, ma di consigliarla e soprattutto di difenderla davanti al giudice, specie in materia penale: consultare e postulare". Cfr. C. Chinappi e E. Napolillo, *La promozione della professione forense*, La Tribuna, Piacenza, 2002, a p. 18, che sottolineano il ruolo subalterno dei giureconsulti, associati agli *oratores*, definendoli, attraverso le parole di Quintiliano, "inservienti come quelli che, seduti ad arcule nelle palestre, porgono i giavellotti agli atleti; ogni tanto suggeriscono qualcosa agli avvocati": Quintiliano, XII, 3 in F. Cordero, *Esercizio retorico*, in *Procedura Penale*, Giuffrè, Milano, 2000, p. 592.

quelle del giudice, con conseguente affermazione del divieto di cumulo delle due cariche nel medesimo processo: “*quisquis vult esse causidicus, non idem in eodem negotio sit advocatus et iudex*”¹¹.

Alla caduta dell'Impero romano, la rappresentanza processuale passò da regola ad eccezione¹²: nelle leggi dei Longobardi¹³, così come in quelle

¹¹ C. 2.6.6 pr.-4: Imppp. Valentinianus et Valens AA ad Olybrium P.U [a. 368]; si v., inoltre, C. 2.6.6.pr.-6: Imppp. Valentinianus et Valens AA ad Olybrium P.U, che facendo riferimento all'esercizio della professione forense nella città di Roma ribadisce il divieto di cumulo tra il ruolo di causidico e altri uffici, compreso quello del giudice: “*Quisquis igitur ex his, quos agere permisimus, vult esse causidicus, eam solam, quam sumit tempore agendi, sibi sciat esse personam, quousque causidicus est, nec putet quisquam honori suo aliquid esse detractum, cum ipse necessitatem elegerit standi et ipse contempserit ius sedendi. PP. X k. Sept. Valentiniano et Valente AA. II cons. [a. 368]*”. In dottrina, sul divieto del cumulo, v. S. Liva, *Il 'Iudex Pedaneus' nel processo Privato romano. Dalla procedura formulare alla 'cognitio extra ordinem'*, EduCatt, Milano, 2012, spec. p. 82 ss.; S. Sciortino, *Le costituzioni superflue del Codice di Giustiniano secondo Taleo*, in *Annali del Seminario Giuridico (AUPA)*, Giappichelli, Torino, 2019, p. 219 e spec. pp. 227 e 228. Cfr. A. Palma, *L'ambiguo status del defensor civitatis: soggetto pubblico o privato difensore?*, in A. Trisciuglio (a cura di), *Tribunado – Poder negativo y defensa de los derechos humanos*, Ledizioni, Milano, 2018, p. 97, che sottolinea come “*Il fatto che il divieto imposto al iudex di giudicare in sua causa, obbligando chiunque si accingesse al patrocinio di scegliere tra l'advocatio e l'officium iudicis, venga espresso in più fonti [CTh. 2.2.1; C. 3.5.1; C. 4.20.10] testimonia la frequente violazione di un simile precetto*” (p. 111). Sulla questione dell'impossibilità di svolgere sia le funzioni di avvocato che quelle di giudice nella medesima causa si rimanda, altresì, a R. Rossi, *Observaciones sobre la figura del abogado en derecho romano*, in *Studi in Onore di Giuseppe Grosso*, III, Giappichelli, Torino 1970, p. 280 ss.; R. Andreotti, *Problemi della constitutio de postulando attribuita all'imperatore Giuliano e l'esercizio della professione forense nel tardo Impero*, in *Revue Internationale des Droits de l'antiquité*, 1972, n. 19, p. 181 ss.; S. Puliatti, *Officium iudicis e certezza del diritto in età giustiniana*, in S. Puliatti e A. Sanguinetti (a cura di), *Legislazione, cultura giuridica, prassi dell'Impero d'Oriente in età giustiniana tra passato e futuro* (Atti del Convegno, Modena, 21-22 maggio 1998), Giuffrè, Milano, 2000, p. 43 e spec. p. 93 ss.; S. Barbatì, *Studi sui 'iudices' nel diritto romano tardo antico*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 8, nt. 21.

¹² Sul tema della rappresentanza in giudizio nel periodo storico che si snoda dalla caduta dell'Impero romano alla codificazione si rinvia, su tutti, a A. Pertile, *Storia del diritto italiano*, v. VI, parte I, *Storia della procedura*, Unione Tipografica – Editrice Torinese, Torino, 1900, spec. p. 257 ss.; F. Brandileone, *La rappresentanza nei giudizi secondo il diritto medievale italiano*, in *Studi e documenti di storia e diritto*, v. 11, Tipografia Vaticana, Roma, 1890, p. 3 ss.; G. Battaglia, *La difesa nei giudizi in Italia sotto la dominazione dei Longobardi*, Stabilimento Tipografico Virzi, Palermo, 1900, già pubblicato in *Circolo Giuridico*, a. XXXI, v. 31, p. 189, e Id., *La difesa nei giudizi sotto la monarchia dei Franchi*, tip. C. Sciarrino, Palermo, 1900, estr. da *Riv. st. fil. dir.*, 1900, p. 5.

¹³ Legge di Rachi, VIII, a. 746: “*Si quis causam alterius agere aut causare presumpserit in presencia regis aud iudicis, excepto si rex aud iudex licentiam dederit de vidua auctorphano, aut de talem hominem, qui causam suam agere non potuerit, componat wirigild suo*”. In dottrina si rimanda a G. Battaglia, *La difesa nei giudizi in Italia sotto la dominazione dei Longobardi*, cit.; F. Brandileone, *La rappresentanza nei giudizi secondo il diritto medievale italiano*, cit., p. 16 e A. Pertile, *Storia del diritto italiano*, cit., p. 258, che sottolinea come “*Di regola le parti dovevano stare in giudizio di persona; il che era conseguenza del sistema probatori del tempo e dell'avversione dei Germani per gli avvocati. Le legge dei Longobardi non permettono*

dei Carolingi¹⁴, vigeva il divieto di farsi rappresentare in giudizio, se non in casi espressamente autorizzati, legati alle particolari condizioni di fragilità delle parti, ovvero nei giudizi in cui era parte la Chiesa¹⁵. Tuttavia, nel tempo, con l'affermarsi di uno stato di maggior civiltà e con il complicarsi dei rapporti sociali e giuridici, i casi in cui venne ammesso l'agire del rappresentante processuale divennero così numerosi da svuotare di significato gli originali divieti e la rappresentanza processuale, sulla falsa riga di quella affermata durante l'Impero romano, ritornò in vigore¹⁶. Nell'età di mezzo lo stare in giudizio attraverso i procuratori ritornò ad essere la prassi, seppur declinata in modo diverso nei vari statuti comunali: generalmente i procuratori dovevano sottostare alla giurisdizione del Comune, non essere troppo distanti dalla posizione sociale della parte o addirittura esserne pari, non essere macchiati d'infamia o accusati di un crimine capitale; erano inoltre esclusi "*i militi, gli incapaci e nei tribunali civili non erano ammessi i procuratori ecclesiastici*"¹⁷. Non solo. Nel XII secolo¹⁸, l'affermarsi della nuova scienza del diritto, nata in seno alle università, *in primis* quella di Bologna, ed il conseguente rinascere e diffondersi del diritto romano attraverso le grandi scuole, a partire da quella dei Glossatori¹⁹, imposero la presenza di nuovi tecnici del diritto dotati di una

che alle vedove e agli orfani di far trattare le proprie cause da un estraneo, cioè da un avvocato; ed anche a quelli, soltanto dopo averne dato avviso al duca o al gastaldo cui erano soggetti".

¹⁴ "*Le leggi dei Carolingi, tenendo ferma in generale la massima, non esser lecito sostituire altrui in giudizio a sé stesso, allargarono alquanto le eccezioni fatte dai re Longobardi estendendole ai poveri e ai vassi regi, ai quali, se on potevano essere presenti, venne permesso di sostituire in lor vece un avvocato*": così A. Pertile, *Storia del diritto italiano*, cit., p. 260, che richiama Cap. long. 802.10. "*Ut vassi et austaldi n. in vestris ministeriis, sicut decet, honorem et plenam justitiam habeant, et si presents esse non possunt, suos advocatos habeant, qui eorum res ante comitem defendere possint*".

¹⁵ L. Rossi, *Procuratore alle Liti*, cit., a p. 514.

¹⁶ Così L. Rossi, *Procuratore alle Liti*, cit., p. 514; A. Pertile, *Storia del diritto italiano*, cit., p. 260 ss., che ricorda come sotto i re nostrali si concesse agli uomini di qualche territorio la facoltà di assumere le cause di coloro che non potevano trattarle personalmente senza bisogno di una particolare licenza; sotto gli Ottoni si iniziò ad ammettere per mero favore a taluno la rappresentanza di un avvocato. In tal modo le eccezioni andarono progressivamente generalizzandosi e la facoltà di farsi rappresentare in giudizio tornò, come nel diritto romano, ad essere la regola.

¹⁷ Così L. Rossi, *Procuratore alle Liti*, in *Digesto it.*, cit., p. 515; così A. Pertile, *Storia del diritto italiano*, cit., pp. 266 e 267, a cui si rimanda anche per i puntuali riferimenti normativi.

¹⁸ Sulla formazione storica del sistema di *civil law*, la cui nascita è fatta risalire alla fine del XI secolo, inizi del XII secolo, in occasione del rinascimento giuridico si rinvia, *ex plurimis* a V. Barsotti e V. Varano, *La tradizione giuridica occidentale*, Giappichelli, Torino, 2010 (VII ed. 2021); P.G. Monateri e A. Somma, *Il modello di civil law*, Giappichelli, Torino, 2009, p. 29 ss.; D. René e J. Spinosi Camille, *I grandi sistemi giuridici contemporanei*, trad. it. a cura di R. Sacco, Cedam, Padova, 2004.

¹⁹ Numerose le scuole di diritto che nel tempo hanno contribuito alla rinascita e alla dif-

cultura giuridica che traeva la propria linfa nei testi del *Corpus Juris Civilis*. Non sorprende, pertanto, che in numerosi processi italiani sia fatta menzione della presenza di difensori, seppur designati con vari appellativi (*advocati, causidici, sapientes, doctores iuris*) che sostenevano la parte in giudizio, sulla base delle fonti romane, mettendo l'argomentazione dotta al servizio della causa, per ottenerne la vittoria²⁰. Il sostantivo avvocato, dunque, si specificò e si restrinse sino ad indicare inequivocabilmente l'esperto legale di alto profilo, che offriva al cliente la propria consulenza qualificata e il patrocinio dinnanzi ai giudici²¹, forte di una formazione giuridica²² maturata presso un'università o in scuole locali di diritto²³.

fusione del diritto romano, con metodi, approcci al diritto e visioni politiche e sociali differenti; il riferimento è, in particolare, alla scuola dei glossatori, a quella dei canonisti, a quella dei commentatori e a quella degli umanisti. Cfr., sul punto, V. Barsotti e V. Varano, *La tradizione giuridica occidentale*, cit., 109; A. Padoa Schioppa, *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea*, Il Mulino, Bologna, 2007; Id., *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Il Mulino, Bologna, 2003; F. Calasso, *Medioevo del diritto, I: Le fonti*, Giuffrè, Milano, 1954, p. 594. M. Bellomo, *I: Scholae, universitates, studia*, Il Cigno, Roma, 1988; I. Birocchi, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Giappichelli, Torino, 2002; P. Grossi, *La cultura del civilista italiano. Un profilo storico*, Giuffrè, Milano, 2002.

²⁰ A. Padoa Schioppa, *Brevi note sull'avvocatura nell'età del diritto comune*, cit., p. 42 e ivi il richiamo a J. Fried, *Die Entstehung des Juristenstandes im 12. Jahrhundert, zur sozialen Stellung und politischen Bedeutung gelehrter Juristen in Bologna und Modena*, Böhlau Verlag, Köln-Wien, 1974, in part. pp. 247-251. Cfr. altresì P. Fiorelli, *Avvocato (diritto romano ed intermedio)*, in *Enc. dir.*, v. IV, Giuffrè, Milano, 1959, p. 646 ed in part. p. 647: l'A. sottolinea come: "Il rinascimento giuridico riporta in onore l'avvocatura. Le basi romane e canoniche del nuovo processo, la sua impronta dotta e dottrinale, la sua stessa complessità e duttilità giustificano il sempre più frequente ricorso a difensori esperti nel diritto". Negli stessi termini anche P. Jannelli, *Avvocati e procuratori*, in *Nuovo dig.*, v. II, Torino, 1937, p. 43 ss., secondo cui: "(...) col diffondersi dopo il secolo XII, nei tribunali italiani, delle istituzioni giudiziarie romano-canoniche e col rinascere della scienza del diritto, la professione forense risorse ed andò sempre più elevandosi fino ad acquisire nell'epoca del Rinascimento fama e prestigio" (pp. 44 e 45).

²¹ In questi termini v. P. Fiorelli, *Avvocato (diritto romano ed intermedio)*, cit., p. 648.

²² Valga su tutti l'esempio dello statuto bolognese che nel 1158 iniziò a riservare l'accesso alla professione del giudice o del giurisperito solo a coloro i quali si fossero dedicati agli studi di diritto per cinque anni.

²³ Scarse sono le testimonianze in merito all'esistenza ed al funzionamento delle scuole di diritto locali; in merito all'esperienza milanese si rinvia agli statuti di Milano del 1396: *Statuta iurisdictionum Mediolani*, 1351-1396, r. 92, in *Monumenta Historiae Patriae*, XVI/2, c. 1016, nonché, in dottrina, a Bonvesin della Riva, *De Magnalibus Mediolani*, 1288, nell'edizione a cura di P. Chiesa, *Le Meraviglie di Milano (De Magnalibus Mediolani)*, II ed., Fondazione Lorenzo Valla, Arnoldo Mondadori Editore, Torino, 2011, che sottolinea come a Milano, intorno al 1200-1300 vi fossero solo centoventi esperti di diritto civile e canonico (p. 51).

In riferimento alla città di Verona e ai suoi statuti, che inizialmente imponevano ai giudici della città lo studio del diritto romano per tre anni (innalzati nel 1284 a cinque) "extra civitatem", presumibilmente stante l'assenza di scuole locali (così Liber iuris civilis, ed. Veronae 1728, n. 264, p. 195), e successivamente lo studio del diritto presso un *doctor et dominus legum* che risiedeva in città, si rinvia a G. Sandri (a cura di), *Gli statuti veronesi del 1276*, Deputazione di storia patria per le Venezie, Venezia, 1940, I, pp. 123 e 124; C. Carce-

Nel secondo Medioevo, la distinzione tra avvocati e procuratori si radicò non solo nella distinta professionalità e nelle specifiche funzioni, ma anche nella diversa organizzazione delle due categorie professionali: a partire dal XIII secolo venne, infatti, fondata la prima corporazione, il Collegio dei giudici, che accoglieva oltre ai giudici anche gli avvocati difensori²⁴. Per contro, i procuratori legali iniziarono ben presto a fare riferimento, quasi esclusivamente, alla diversa corporazione del Collegio dei notai o causidici²⁵. L'accesso ai Collegi dei giudici venne ristretto a coloro che avevano frequentato gli studi giuridici per un numero di anni compreso tra tre e sette, a seconda del periodo storico e dello specifico statuto²⁶ e, spesso, era prescritto un ulteriore requisito consistente nel superamento di un esame volto a testare la conoscenza dei testi giuridici²⁷. Dal Trecen-

reri de Prati, *Il Collegio dei giudici-avvocati di Verona*, Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona, Verona, 2001.

In generale, sul tema v., *funditus*, A. Padoa Schioppa, *Brevi note sull'avvocatura nell'età del diritto comune*, cit., p. 43; Id., *Storia del diritto in Europa*, cit., spec. p. 137.

²⁴ Sulla stretta correlazione in capo agli avvocati dell'esercizio delle funzioni di difesa con quelle legate al giudizio, con riferimento soprattutto al 1200, si rinvia a A. Padoa Schioppa, *Storia del diritto in Europa*, cit., spec. p. 138, che sottolinea: "E quando, dalla metà del secolo XIII per iniziativa degli stessi magistrati cittadini – il podestà, i suoi assessori, i consoli di giustizia, il capitano del popolo – si diffuse largamente nei comuni italiani la pratica di affidare a giurisperiti l'istruzione de' intera causa e la formulazione della sentenza in forma di parere legale (consilium sapientis iudiciale), questo compito di natura essenzialmente giudiziaria venne affidato ad uno o più giurisperiti iscritti al Collegio: quei medesimi giurisperiti che operavano nella città in veste di difensori".

²⁵ Tale articolazione prevalente non è invero esclusiva; a titolo esemplificativo si consideri che a Lucca non era presente alcuna bipartizione fra i membri della professione forense, mentre a Venezia esisteva uno specifico collegio per i sollecitatori; sul punto, cfr. A. Romiti e G. Tosi (a cura di), *Statuti e matricole del Collegio dei giudici e notai della città di Lucca 1434, 1483, 1541*, Il Centro di Ricerca, Roma, 1978; R. Ferrante, *Il «governo delle cause»: la professione del causidico nell'esperienza genovese (XV-XVIII secolo)*, in *Riv. storia dir. it.*, 1989, v. 62, p. 252 ss. Da conto della presenza dei sollecitatori a Venezia anche P. Rasi, *Avvocati e procuratori (Diritto romano)*, cit., spec. p. 1664 descrivendoli come dei collaboratori di avvocati e procuratori, e parificandoli ai più moderni "sostituti di studio".

Non mancarono, tuttavia, procuratori non collegiati; sul punto, si rinvia a R. Ferrante, *"Il governo delle cause": la professione del causidico nell'esperienza genovese (XV-XVII secolo)*, in *Riv. storia dir. it.*, 1989, v. 62, p. 181, spec. pp. 184 e 205 ss., che riconnette alla presenza degli "extracollegium" la decadenza del Collegio dei causidici di Genova, verificatasi alla fine del Seicento.

²⁶ Si considerino, a titolo esemplificativo, gli statuti del Collegio dei giudici presso il Comune di Verona: nel 1228 venivano richiesti tre anni di studi giuridici, nel 1327 cinque anni, nel 1472 sette; cfr., sul punto, C. Carcereri de Prati, *Il Collegio dei giudici-avvocati di Verona*, Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona, Verona, 2001, p. 63. A Brescia, nel 1470, gli anni di studio richiesti erano sette (v. R. Mistura, *I giudici e i loro collegi, ricerche sul territorio veneto*, Cedam, Padova, 1986, p. 126); a Treviso, nel 1308, quattro (v. B. Betto, *Il Collegio dei giudici e dottori di Treviso*, in P. Zerbi (a cura di), *Contributi dell'Istituto di storia medioevale dell'Università Cattolica del S. Cuore*, v. III, Vita e Pensiero, Milano, 1975, p. 29 ss.).

²⁷ Si v., ad esempio, gli Statuti di Modena del 1337 e di Verona del 1399; sul punto, cfr. U. Meyer-Holz, *Collegia Iudicum: uber die Form sozialer Gruppenbildung durch die gelehrten*

to iniziò ad imporsi il possesso della cittadinanza presso il comune dove era locato il Collegio²⁸, criterio poi esteso, nei due secoli successivi, anche agli avi dell'aspirante giurista²⁹; inoltre, a partire dal XV e XVI secolo, i Collegi iniziarono ad accettare l'iscrizione solo di coloro che risultavano essere patrizi³⁰. La svolta patrizia accomuna anche l'appartenenza al diverso Collegio dei procuratori e causidici, tuttavia il relativo accesso era subordinato al possesso di requisiti inferiori³¹. L'età moderna, tra il XVI ed il XVIII secolo, restituisce un quadro delle professioni legali che è particolarmente complesso ed articolato³². Fatte salve le diversità e peculiari-

Berufsjuristen im Oberitalien des späten Mittelalters, mit einem Vergleich zu Collegia Doctorum Iuris, Nomos, Baden-Baden, 1989, p. 124 ss.

²⁸ Sul punto si rinvia a U. Meyer-Holz, *Collegia Iudicum*, cit., p. 114 ss.

²⁹ A titolo esemplificativo si consideri l'ammissione al collegio dei dottori giuristi di Genova: "erano esclusi dall'attività di giurisperiti, come dottori collegiati, tutti coloro che provenivano da zone al di là dei confini segnati dal Fiume Deiva a levante, Gesta a ponente e dal passo Parodi per parte di terra. (...) Nel 1548 l'ammissione fu ulteriormente limitata: era necessario che il padre o l'avo del candidato avessero avuto per almeno venticinque anni domicilio in città e che il padre non avesse esercitato arte vile o meccanica", così R. Ferrante, "Il governo delle cause": la professione del causidico nell'esperienza genovese (XV-XVII secolo), cit., spec. p. 229.

³⁰ È ciò che Padoa Schioppa definisce come le "svolta aristocratica", verificatasi nel passaggio dal Medioevo all'Età moderna: così A. Padoa Schioppa, *Brevi note sull'avvocatura nell'età del diritto comune*, cit., p. 48. C.M. Cipolla, *Le professioni nel lungo andare*, in Id., *Le tre rivoluzioni e altri saggi di storia economica e sociale*, Il Mulino, Bologna, 1898, p. 276. La riserva dettata per i patrizi tenderà ad affievolirsi nel corso del Seicento (cfr. L. Tedoldi, "Occhiali per litiganti", *Le professioni legali dagli antichi Stati italiani al Regno d'Italia napoleonico (1750-1815)*, in *Le carte e la storia, anno VII*, 2001, n. 2, p. 35 ss.). Tuttavia, bisognerà attendere le riforme asburgiche affinché l'università torni ad essere l'unica via di formazione ed accesso alla professione: cfr., sul punto, M. Scazzoso, *Le Scuole Palatine a Milano nell'età delle riforme*, in A. De Maddalena, E. Rotelli e G. Barbarisi (a cura di), *Economia, istituzioni, cultura In Lombardia nell'età di Maria Teresa*, Il Mulino, Bologna, 1982, III, p. 887 ss., con specifico riferimento ai piani di riforma della pubblica istruzione in generale e delle Scuole Palatine in particolare; si v., inoltre, M.C. Zorzoli, *La formazione dei giuristi lombardi nell'età di Maria Teresa: il ruolo dell'Università*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 1982, v. XII, n. 1, p. 3 ss.

³¹ Così A. Padoa Schioppa, *Brevi note sull'avvocatura nell'età del diritto comune*, cit., p. 49. Valga su tutti l'esempio del Collegio dei procuratori e causidici di Genova, ove tra il 1587 e il 1597 si prevedevano requisiti di nascita (a Genova o in altro luogo della Repubblica) e di domiciliazione (almeno per dieci anni nella città – successivamente ridotto a otto); veniva richiesto lo svolgimento di periodo di pratica, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, presso un giurisperito, un causidico o notaio (inizialmente il limite temporale era stato fissato a due anni, successivamente innalzato a cinque), e il candidato doveva avere almeno venticinque anni al momento dell'ammissione (sebbene non mancarono deroghe): così R. Ferrante, "Il governo delle cause": la professione del causidico nell'esperienza genovese (XV-XVII secolo), cit., in part. p. 196 ss.

³² Si rinvia, su tutti, a G.B. De Luca, *Il dottor volgare, ovvero Il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale e municipale*, Firenze, 1843, v. IV, p. 105 ss.: l'Autore e giurista seicentesco traccia un quadro illuminante delle professioni legali e della loro complessa articolazione. In particolare, l'A. descrive la situazione romana ove egli esercitava,

tà che caratterizzavano le varie situazioni locali, continuava comunque a spiccare e perdurare la tradizionale distinzione tra avvocati e procuratori: “*le parti degli avvocati sono di puri giureconsulti, per provare con le regole e con l'autorità, o ragioni legali la buona giustizia del proprio cliente: sicché in niuna maniera si intricano negli atti ordinatori, né vedono processo, o esame di testimoni, o altre scritture, camminando con quei presupposti di fatto, che se gli facciano dai procuratori*”³³; il procuratore, “*quel causidico giudiziale col quale si facciano gli atti*”³⁴, si occupava, invece, di accertare i fatti, di raccogliere le testimonianze e le prove, e, più in generale, poneva attenzione a quegli aspetti che concernevano la pratica, più che la teoria, e alle “*cose, le quali riguardano la competenza delle azioni, ovvero delle eccezioni più opportune o profittevoli o veramente circa la buona direzione delle cause, e de' giudizi, con la pazienza nel vedere e nel considerare i processi e le scritture accuratamente*”³⁵. Oltre a tali tradizionali professioni legali, e subordinate alle stesse, si trovava traccia, in varie esperienze locali, di ulte-

sottolineando come: “*i stili de paesi e de tribunali sogliono essere diversi, quindi segue che si discorre solamente secondo lo stile della curia, mentre da questo si potranno tirare le linee e fare le applicazioni a proporzione delle usanze e dei stili de' paesi de quali si tratta*”. Tuttavia, come rilevato da attenta dottrina, la situazione non pareva essere molto diversa nelle altre situazioni geografiche, come dimostra l'esperienza milanese in cui, similmente a quanto accade a Roma, si riconosce la presenza di giureconsulti collegiati, avvocati non collegiati, causidici collegiati, causidici cooptati, i sollecitatori, oltre ai notai: così A. Padoa Schioppa, *Brevi note sull'avvocatura nell'età del diritto comune*, cit., p. 46. Per un approfondimento in merito alle categorie professionali rinvenibili a Milano nel XVIII secolo, si segnala il contributo di E. Pagano, *Avvocati ed esercizio della professione legale in Lombardia nel secondo Settecento: i causidici collegiati di Milano*, in *Riv. storia dir. it.*, 2001, v. LXXIV-LXXV, p. 355. Cfr., altresì, M.C. Zorzoli, *Alcune considerazioni sui collegi dei giuristi nella Lombardia d'antico regime*, in *Annali di storia moderna e contemporanea*, 2001, v. 7, pp. 450-475, spec. p. 470 ss.

In generale, sulla situazione delle professioni legali nell'età moderna si v. A. Padoa Schioppa, *Storia del diritto in Europa*, cit., a pp. 292 e 293, Id., *Brevi note sull'avvocatura nell'età del diritto comune*, cit., pp. 45 e 46, e R. Ferrante, “*Il governo delle cause*”: *la professione del causidico nell'esperienza genovese (XV-XVII secolo)*, cit., spec. p. 188 ss., che essenzialmente ripropongono lo schema tracciato da De Luca, con ampi riferimenti all'opera.

Sottolinea l'ambiguità del nome di causidico G. Così, *L'avvocato e il suo cliente. Appunti storici e sociologici sulla professione legale*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 1986, XVI, n. 1, p. 12 ss., a p. 26: “*il nome di causidico rimane piuttosto ambiguo, indicando secondo i luoghi e i tempi così l'avvocato come il procuratore, ma più comunemente quest'ultimo*”.

³³ G.B. De Luca, *Il dottor volgare, ovvero Il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale e municipale*, cit., a p. 107. Cfr. altresì A. Padoa Schioppa, *Storia del diritto in Europa*, cit., a p. 292, che sottolinea un'ulteriore articolazione del *corpus* degli avvocati, diversificando gli avvocati laureati, ma non appartenenti al patriziato, dai membri dei collegi dei giuriconsulti del patriziato “*cui spettavano le funzioni – di natura giudiziaria, di consulenza, di difesa – più importanti e lucrative*”.

³⁴ G.B. De Luca, *Il dottor volgare, ovvero Il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale e municipale*, cit., a p. 106.

³⁵ *Ivi*, p. 108.

riori figure e ruoli, come quelle dei cc.dd. ‘solleccitatori’ e ‘agenti’³⁶, eloquentemente definiti come “*ministri ed operai, esecutori di quello che gli venga ordinato dai principali, e rispettivamente dagli avvocati, e dai procuratori, ai quali stia appoggiata la direzione e la difesa delle cause*”³⁷, nonché di un ampio spettro di ausiliari, nella veste di giovani praticanti o collaboratori: la c.d. “*turba inferiore de’ causidici*”³⁸.

La distinzione tra avvocati e procuratori, che ha accompagnato, sebbene con sfaccettature lievemente diverse nei vari contesti storici e geografici, la professione legale nei secoli, si fa, tuttavia, meno assoluta allorché ci si avvicini alla storia dell’Italia preunitaria. La Penisola della Restaurazione si caratterizzava, infatti, per un mosaico di tradizioni³⁹: se, in molti contesti, veniva riproposta la storica bipartizione tra avvocati e procuratori, come a Napoli⁴⁰, nello Stato Pontificio⁴¹ e in Piemonte⁴², non mancavano, tuttavia, esperienze in cui si affermava l’unità della categoria, come accadde nel Lombardo-Veneto, ove i ruoli di procuratore ed avvocato risultavano unificati, secondo il Regolamento processuale austriaco del 1815, e nel Regno delle Due Sicilie, ove le due funzioni potevano essere cumulate. Inoltre, tale suddivisione, sebbene formalmente esistente, tendeva a sfumare nella prassi anche in Toscana, dove i procuratori erano abilitati anche alla difesa persino dinnanzi alla Corte di Cassazione⁴³; a Sie-

³⁶ Solleccitatori e agenti insieme ad avvocati e procuratori rappresenterebbero per De Luca i quattro ordini dei causidici curiali: così G.B. De Luca, *Il dottor volgare, ovvero Il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale e municipale*, cit., a p. 106.

³⁷ G.B. De Luca, *Il dottor volgare, ovvero Il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale e municipale*, cit., a pp. 106 e 107.

³⁸ *Ivi*, p. 115.

³⁹ A. Padoa Schioppa, *Storia del Diritto in Europa*, cit., p. 555; P. Jannelli, *Avvocati e procuratori*, cit., spec. pp. 45 e 46.

⁴⁰ Seppur a Napoli si riconobbe la possibilità di cumulo facoltativo delle due figure: Prammatica di Ferdinando IV del 6 dicembre del 1770, completata con la successiva legge del 1817.

⁴¹ Cfr. M. Ciani, *Storia dell’avvocatura anconitana 1860-1980*, Il lavoro, Ancona, 1999, pp. 21 e 22: “Anzitutto era netta la distinzione fra procuratori ed avvocati, diffusa in tutta Italia e rimasta anche dopo l’unificazione”; P. Jannelli, *Avvocati e procuratori*, cit., spec. p. 45, che sottolinea come: “Nello Stato pontificio all’avvocato era affidata la funzione di difesa. Il procuratore era escluso dalla trattazione delle cause, non essendo che rappresentante della parte ed esecutore materiale dell’opera di difesa (Editto 17 dicembre 1838 e regolamenti complementari)”.

⁴² Leggi e Costituzioni di Carlo Emanuele III, libro III. La legge 17 aprile 1859 consentì ai procuratori di patrocinare dinnanzi a tutti i gradi di giurisdizione, fatta salva la Cassazione.

⁴³ *Motu proprio* 2 agosto 1858 e Rescritto 9 novembre 1858.

na⁴⁴ e nella parte fiorentina del Granducato, in certi contesti, come Pistoia, le due 'professioni' risultavano addirittura sovrapponibili⁴⁵.

Successivamente al raggiungimento dell'Unità nazionale, la differenziazione creatasi sul suolo italiano fu ricondotta ad omogeneità con la legge sull'esercizio delle professioni di Avvocato e Procuratore che vide la luce, dopo anni di discussioni parlamentari, nel 1874⁴⁶. Al centro dell'attenzione non poteva che collocarsi la questione, consegnata dalla storia e dalla tradizione continentale, della presenza dei due rami distinti della professione, nonché le sorti da riservare alla loro perdurante distinzione, stante la forte eredità istituzionale degli Stati preunitari.

Nell'ampio spettro di soluzioni che andavano dalla riunione delle due categorie degli avvocati e dei procuratori alla loro completa separazione, la riforma del 1874 confermò la seconda opzione, propria dell'ordinamento sabauda, riservando il ruolo della difesa agli avvocati e la rappresentanza in giudizio ai procuratori; tuttavia, evitando di avallare una posizione estrema e di tracciare netti confini, in ossequio a quelle tradizioni locali preunitarie che propendevano per la vicinanza o addirittura per l'unicità della professione⁴⁷, venne sancita la possibilità di cumulo delle due professioni⁴⁸. Le

⁴⁴ F. Colao, *Procuratori e avvocati a Siena nel Settecento*, in *Studi senesi*, suppl. alla centesima annata (1988), II, pp. 630-652, spec. pp. 630-631 e p. 637 ove si legge: "Nella prassi forense senese la distinzione tra «pratico» o «fattista», e avvocato o «teorico» o «giurista», delineata da De Luca, ma comunemente accettata in Toscana ancora nell'Ottocento, sembra risolversi in un'attività complessa per la quale il procuratore compie determinati atti davanti al giudice, ma nello stesso tempo presenta anche scritture in iure".

⁴⁵ D. Edigati, *L'esame di accesso alla professione di procuratore e di avvocato nella Firenze leopoldina (1777-1784)*, cit., a p. 14.

⁴⁶ Legge 8 giugno 1874, n. 1938, che regola l'esercizio delle professioni di Avvocato e Procuratore, in *GU* del 15 giugno 1874, n. 141 e successivo regolamento 27 luglio 1874, n. 2012.

⁴⁷ Sul compromesso di tale soluzione, fortemente influenzata dalle tradizioni locali degli Stati preunitari v. G. Maroni, voce *Avvocato e procuratore*, in *Enciclopedia giuridica italiana*, I, parte V, Società Editrice Libreria, Milano, 1904, p. 893, che eloquentemente sottolinea come: "La legge ha girato la posizione senza risolverla nettamente. Posta frammezzo a due correnti opposte, una perorante la distinzione assoluta, l'altra l'identificazione, la confusione dei due uffizi, la legge ha preferito un mezzo termine: distinzione e cumulo facoltativo (...) che a noi sembra abbia finito, come è naturale di un eclettismo impotente, col frustrare la mira già ricordata dell'unificazione legislativa, perché ogni regione ha conservato quel sistema che aveva per lo più innanzi; tanto che in pratica vediamo che in Lombardia rarissimo è il caso di vedere la distinzione e nel Piemonte è sempre rarissimo il caso del cumulo; ciò vuol dire che la legge ha lasciato il tempo che ha trovato. Ci si dirà, prevediamo, che questo rispetto della tradizione regionale sia stato saggio; e non lo neghiamo, ma non è men vero sia da deplorare la timidezza che l'ha ispirato, mentre era ed è vieppiù necessario giungere ad un momento in cui da Milano a Torino non si faccia un salto così brusco nella consuetudine forense". Sottolinea come la scelta del cumulo delle professioni fosse da considerarsi la cartina al tornasole di quanto "forti fossero spinte localistiche e deboli istanze di nazionalizzazione effettiva" anche M. Santoro, *Le trasformazioni del campo giuridico*, cit., spec. p. 88.

professioni di procuratore ed avvocato potevano, infatti, ben coesistere nella medesima persona, in presenza del possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per entrambe le professioni e la contestuale iscrizione ad ambo gli albi, salvo l'impossibilità per il professionista di percepire un doppio onorario per il medesimo incarico⁴⁹. La distinzione rimase, tuttavia, particolarmente netta con riferimento ai requisiti di istruzione ed al diverso percorso di ammissione: per accedere all'avvocatura era richiesta la laurea in giurisprudenza, data o confermata in una delle Università italiane, successivamente lo svolgimento di un biennio di pratica presso lo studio di un avvocato, la contemporanea partecipazione a udienze civili e penali, nonché il superamento di un esame teorico-pratico, orale e scritto (art. 8). Agli aspiranti procuratori, invece, era imposto il superamento di alcuni esami nelle discipline fondamentali (diritto civile e penale, diritto processuale civile e penale, diritto commerciale), lo svolgimento di un praticantato biennale presso un procuratore esercente, anche in concomitanza con gli ultimi due anni di studio e, infine, il superamento dell'esame teorico-pratico (art. 39). La legge professionale del 1874 imponeva, inoltre, una significativa limitazione territoriale e di competenza per l'attività dei procuratori, i quali erano autorizzati ad esercitare esclusivamente presso il Tribunale e la corte di appello ove risiedevano; tale limite non esisteva per gli avvocati, che oltre a poter espletare le proprie funzioni in qualsiasi luogo, erano altresì ammessi dinnanzi alle giurisdizioni superiori. Nel testo della legge non erano, invece, rintracciabili indicazioni espresse ed organiche circa le funzioni che dovevano continuare a caratterizzare e di-

Si v., inoltre, A. Bianchi, *Sull'esercizio delle professioni di avvocato e procuratore. Testo e commento della legge n. 1938, 8 giugno 1874 e del regolamento n. 2012, 26 giugno 1874*, in *Raccolta delle leggi speciali e convenzionali internazionali del Regno d'Italia*, v. II, serie VI, Unione Tip. Ed., Torino, 1886, p. 57 ss.

⁴⁸ Tale principio era stato sostenuto, per la prima volta, in sede di approvazione del disegno di legge "Esercizio della professione di avvocato e procuratore" nel 1868: cfr. ASR, Leg. X, sess. 1867-1869, Doc., S. n. 3-A, approvato il 19 febbraio 1868 (C. n. 190). Per un'accurata ricostruzione storica dell'affermazione in sede politica di tale principio, si rimanda, su tutti, a F. Tacchi, *Gli avvocati italiani dall'Unità alla Repubblica*, Il Mulino, Bologna, 2002, p. 51 ss. Il tema del cumulo era stato discusso anche durante il primo congresso giuridico italiano (Roma, 1871): cfr. M. Ciani, *Storia dell'avvocatura anconitana 1860-1980*, cit., p. 32 ss. Si v., inoltre, A. Bianchi, *Sull'esercizio delle professioni di avvocato e procuratore. Testo e commento della legge n. 1938, 8 giugno 1874 e del regolamento n. 2012, 26 giugno 1874*, cit., spec. p. 65 ss.; G. Alpa (a cura di), *Atti del primo Congresso giuridico italiano (25 novembre - 8 dicembre 1872)*, Il Mulino, Bologna, 2006.

⁴⁹ Art. 2 legge 8 giugno 1874, n. 1938: "Le due professioni sono distinte, ma possono esercitarsi cumulativamente da chi abbia i requisiti stabiliti dalle leggi tanto per l'una quanto per l'altra, ed adempia agli obblighi che incombono per entrambe.

Cumulando le due professioni nella stessa causa, non si può esigere che l'onorario di avvocato o di procuratore, secondo la natura dell'atto"; in dottrina si v. A. Meniconi, *La «maschia avvocatura». Istituzioni e professione forense in epoca fascista (1922-1943)*, Il Mulino, Bologna, 2006, spec. p. 112 ss.; M. Malatesta, *Professionisti e gentiluomini*, cit.

versificare le due professioni⁵⁰. Da un lato, le difficoltà interpretative che nascevano nel tentativo di lettura e coordinamento delle prescrizioni legislative sui distinti ruoli di avvocati e procuratori, sparse fra codici e leggi speciali, imponevano alla Cassazione di pronunciarsi spesso in tale ambito⁵¹; dall'altro lato, nella pratica, la distinzione stessa tra le due professioni si assottigliava, divenendo talvolta quasi impercettibile⁵².

Gli anni fascisti andarono ad enfatizzare la vicinanza tra le due professioni. In primo luogo, la legge del 1926⁵³ attenuò la marcata discrepanza nella formazione – dotta ed accademica per gli avvocati, eminentemente pratica per i procuratori – estendendo anche a quest'ultimi il requisito del possesso della laurea. La laurea in giurisprudenza unitamente ad un successivo periodo di pratica biennale divennero, infatti, requisiti imprescindibili per accedere al concorso annuale di accesso alla professione⁵⁴. L'intervento legislativo del 1933⁵⁵ si spinse oltre, collegando tra loro i due rami della professione sulla base di un criterio di propedeuticità: se all'avvocato era consentita l'iscrizione di diritto nell'albo dei procuratori (art. 26), i procuratori potevano divenire avvocati dopo aver esercitato "lode-

⁵⁰ V. M. Santoro, *Le trasformazioni del campo giuridico*, cit., pp. 88 e 89, che sottolinea come non fossero definite nella legge la natura e funzioni delle due professioni, con la conseguenza che "era così ignorata dalla legge quella che per molti costituiva l'essenza stessa della professione di avvocato, quella funzione di consulenza esperta intorno alla quale si era costituita la gloriosa figura del giureconsulto".

⁵¹ Per una puntuale analisi delle stesse, si rinvia, su tutti, a F. Tacchi, *Gli avvocati italiani dall'Unità alla Repubblica*, cit., p. 50 ss.

⁵² In questo senso, v. F. Tacchi, *Gli avvocati italiani dall'Unità alla Repubblica*, cit., p. 51 ss.

⁵³ Legge 25 marzo 1926, n. 453, sull'Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, in *GU* del 25 marzo 1926, n. 70.

⁵⁴ La legge del 1926 prevedeva, infatti, quale accesso alla professione di procuratore il superamento di un concorso bandito annualmente e per un numero di posti limitato, fissato dal Ministro guardasigilli per ciascun distretto di corte di appello. P. Jannelli, *Avvocati e procuratori*, cit., spec. p. 47: l'A. sottolinea come il nuovo percorso formativo previsto per i procuratori fosse necessario sia per assicurarne l'occorrente capacità nell'esercizio delle funzioni sia per innalzare il prestigio dell'intera categoria.

⁵⁵ R.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, in *GU* del 5 dicembre 1933, n. 281 convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36: il nuovo intervento legislativo, di pochi anni successivo alla precedente legge professionale, si era reso necessario non solo per bilanciare i rapporti tra Ordine e sindacato in favore di quest'ultimo, ma altresì per risolvere altre questioni concrete, ed in particolare: "L'osservanza rigorosa del principio di separazione delle due professioni, che hanno invece manifeste interferenze; le limitazioni imposte all'attività dei procuratori, la disciplina della pratica forense, non del tutto soddisfacente ai fini di una completa preparazione professionale; l'impronta di assoluta restrizione da cui appariva regolata l'ammissione all'esercizio professionale, e che si rifletteva nell'applicazione delle relative norme, la sopravvivenza degli Ordini e dei Collegi – questi ultimi forniti anche di personalità giuridica – non compatibile con l'organizzazione sindacale, sempre più progrediente, delle libere professioni (...)": così De Francisci, Camera dei Deputati, Ordinamento delle professioni di avvocato, Colombo, Roma, 1934, pp. 15 e 16: In dottrina si v., F. Tacchi, *Gli avvocati italiani dall'Unità alla Repubblica*, cit., p. 473.

volmente” per sei anni la propria professione o aver superato l’Esame di Stato al termine di un biennio di attività (art. 27)⁵⁶. Di fatto, nella maggior parte dei casi, l’esercizio dell’attività come procuratore si traduceva nel primo gradino da affrontare per ascendere alla più nobile professione di avvocato⁵⁷. Caddero, dunque, per il procuratore talune delle limitazioni di competenza e territoriali, che ne avevano segnato le funzioni negli anni precedenti, potendo essi patrocinare dinnanzi alla corte di appello, alle sezioni distaccate e a tutti i tribunali e alle preture del distretto di appartenenza, oltre che nei procedimenti penali⁵⁸ (cfr. artt. 5 e 6)⁵⁹. L’avvicinamento delle due professioni legali fu rafforzato ulteriormente nel 1994,

⁵⁶ Sulle difficoltà che caratterizzavano l’esame di Stato si rinvia a F. Tacchi, *Gli avvocati italiani dall’Unità alla Repubblica*, cit., pp. 474 e 475.

⁵⁷ M. Santoro, *Le trasformazioni del campo giuridico*, cit., p. 127; cfr., altresì, P. Jannelli, *Avvocati e procuratori*, cit., spec. p. 52: in particolare, l’A. sottolinea come il nuovo sistema, pur mantenendo la distinzione delle professioni di avvocato e procuratore, si accosti sotto molti profili a quello dell’unificazione, in quanto “oltre ad ammettere l’esercizio cumulativo delle due professioni, considera anche l’abilitazione alle funzioni di avvocato una normale progressione dell’ufficio del procuratore”. Definisce questa nuova disciplina come “la riforma più radicale della nuova legge”, A. Ascoli, *Ordinamento delle professioni forensi*, in *Riv. dir. civ.*, 1933, spec. p. 600, sottolineando che: “Le due professioni seguitano, è vero, ad essere distinte, ma poiché, salvo il caso dei funzionari od ex funzionari (...) non si può divenire avvocati se non si è già esercitata la professione di procuratore, è chiaro che la professione di procuratore è divenuta ormai il primo gradino per salire a quella di avvocato. I due albi sono divenuti reciprocamente permeabili. Tutti i procuratori possono divenire avvocati, per semplice anzianità di 6 anni di esercizio o a seguito di esame di Stato dopo 2 soli anni; tutti gli avvocati possono diventare procuratori; né si diventa più avvocati se non attraverso l’esercizio della professione di procuratore, salvo il caso eccezionale degli ex magistrati o avvocati di Stato e dei professori di Università. Evidentemente dunque non ostante che sia ancora proclamata la distinzione delle due professioni, il nuovo sistema tende alla fusione”. L’A. ritiene sintomatiche della tendenza unificatrice immanente alla legge del 1933 anche il ravvicinamento delle prove di esame di avvocato e procuratore, con l’aggiunta per questi ultimi della prova scritta di diritto e procedura penale (art. 20), in precedenza richiesta solo agli aspiranti avvocati (art. 13 della legge del 1926); nonché il riconoscimento, a seguito dell’abolizione dei collegi di avvocati e di procuratori, di un solo Sindacato degli avvocati e dei procuratori e di un Direttorio unico.

⁵⁸ In particolare, i procuratori potevano rappresentare la parte civile nei giudizi penali dinnanzi al tribunale, alla corte di appello e alla corte di assise; potevano, inoltre, difendere l’imputato davanti ai tribunali del distretto della corte di appello e alle sezioni distaccate, nel quale è compreso il tribunale a cui erano stati assegnati (art. 6).

⁵⁹ Sottolinea la rilevanza di tali disposizioni P. Jannelli, *Avvocati e procuratori*, cit., p. 53: “Non può sfuggire l’importanza di queste innovazioni. Esse hanno mutato il sistema tradizionale per quanto riguarda la competenza territoriale dei procuratori, la quale, così per la legge del 1874 come per quella del 1926, era limitata alla circoscrizione del tribunale presso il quale i detti professionisti erano iscritti, ed hanno esteso a tutti i procuratori del distretto la facoltà, prima riservata a quelli esercenti presso il tribunale della sede della Corte d’Appello, di esercitare davanti alla Corte medesima”. Per gli avvocati, invece, la Legge del ‘33 riafferma la loro generale competenza a patrocinare dinnanzi a tutti i tribunali, le corti di appello e le preture del Regno (art. 4).

con la parificazione delle tariffe di avvocati e procuratori⁶⁰. Si deve, tuttavia, attendere la fine degli anni Novanta per assistere alla definitiva unificazione dei due rami della professione legale, tramite la soppressione dell'albo dei procuratori e la contestuale iscrizione d'ufficio di tutti i procuratori nell'albo degli avvocati, ad opera della legge 24 febbraio 1997, n. 27⁶¹. Con tale intervento legislativo si codificò la situazione di fatto esistente, senza strappi o rotture: l'unificazione della professione passò dall'informale al formale⁶² e così ancor oggi si presenta.

3. L'affermazione del *Rechtsanwalt* nell'ordinamento tedesco

I professionisti legali che operavano negli Stati di lingua tedesca hanno conosciuto un destino molto simile a quello dei colleghi italiani, anticipandone l'epilogo: la riunificazione in una sola figura, quella del *Rechtsanwalt*, della funzione di rappresentanza e difesa, avvenuta a partire dal Settecento, ha costituito, infatti, il punto di approdo della storia dell'avvocatura tedesca, inizialmente connotata, sebbene con sfaccettature diverse a seconda dei tempi e luoghi di riferimento, dal consueto dualismo *Advokatur/Prokuratur*. Tale divisione, ereditata dai precetti romani del diritto canonico e confermata dal diritto comune⁶³, vedeva, nella maggior parte dei casi e degli stati, il *Prokuratur* autorizzato ad apparire in giudizio e a perorare la causa, e l'*Advokatur* dedito ad offrire pareri legali ed a strutturare le argomentazioni giuridiche a sostegno delle richieste della parte. Sebbene con notevoli differenze fra le varie realtà statali, le credenziali formative e l'organizzazione delle due professioni risultavano diversificate. Se la necessità di confrontarsi con il diritto dotto dei testi romani imponeva all'avvocato il possesso di un'istruzione adeguata maturata a livello universitario, ciò non era richiesto al procuratore, per il quale una preparazione pratica, conseguita con l'apprendistato, si rivelava sufficiente al fine di rappresentare le ragioni del cliente in giudizio sulla base delle argomentazioni offerte dall'avvocato. Il *Prokuratur* doveva, tuttavia, confrontarsi con il fatto che solo un numero limitato di professionisti, deter-

⁶⁰D.m. 5 ottobre 1994, n. 585, in *GU* del 21 ottobre 1994, n. 247.

⁶¹Legge 24 febbraio 1997, n. 27, in *GU* del 27 febbraio 1997, n. 48.

⁶²In questi termini si rinvia anche M. Malatesta, *Professionisti e gentiluomini*, cit.

⁶³Così K.F. Ledford, *From General Estate to Special Interest, German Lawyers 1878-1993*, Cambridge University Press, Cambridge, 1996, p. 29; J.L. Halperin, *Avocats et notaires en Europe: les professions judiciaires et juridiques dans l'histoire contemporaine*, L.G.D.J., Paris, 1996, spec. p. 29; H. Huffmann, *Geschichte der rheinischen Rechtsanwaltschaft*, Bohlau, Köln-Wien, 1969, pp. 12 e 13, F. Ostler, *Die deutschen Rechtsanwälte 1871-1971*, Juristischer Verlag W. Ellinghaus, Essen, 1971, p. 5; A. Weißler, *Geschichte der Rechtsanwaltschaft*, C.E. M. Pfeffer, Leipzig, 1905, spec. pp. 110-21, 168-179.

minato dalla corte di appartenenza o a livello ministeriale, risultava ammesso alla pratica (*numerus clausus*). Tale restrizione non vigeva per gli avvocati i quali, se in possesso delle adeguate credenziali di istruzione, potevano svolgere la professione liberamente ed in competizione fra loro⁶⁴. Il distinto grado di formazione, così come il diverso ruolo ricoperto, comportavano anche la consueta differenziazione a livello di *status*: i procuratori, infatti, godevano di un minor prestigio sociale rispetto agli avvocati. La fisionomia della professione, così come tratteggiata, mutò nel corso del Settecento, in parte sulla spinta degli interventi statali volti ad arginare, tramite misure restrittive, la cattiva fama e il discredito pubblico in cui la professione forense iniziava a versare. In Prussia, ad esempio, i drastici interventi di Federico Guglielmo I comportarono la riduzione del numero di avvocati⁶⁵, la decurtazione degli onorari e l'imposizione di un sistema formativo basato su esami statali⁶⁶. È in tale perdurante contesto di ostilità verso la categoria forense che la distinzione tra procuratori e avvocati iniziò a vacillare⁶⁷, sino alla definitiva ed ufficiale eliminazione della figura del *Prokurator*, avvenuta per opera del *Codex Fridericianus Marchicus* nel 1748⁶⁸, emanato sotto il dominio del sovrano 'illuminato' Federico II.

⁶⁴ Sul punto si rinvia a K.F. Ledford, *From General Estate to Special Interest, German Lawyers 1878-1993*, cit., pp. 30 e 31, che giustifica tale differenza in questi termini: "This fixed number of procurators followed from the notion, with deep roots in the Germanic institution of lay pleader, that pleading before the court was a judicial office, whereas the role of advocate, analysis of the substantive law and preparation of pleadings, was not an official function but rather a private service with which the court did not have to concern itself". Cfr., altresì, A. Weißler, *Geschichte der Rechtsanwaltschaft*, cit., p. 296 ss.

⁶⁵ C. Grahl, *Die Abschaffung der Advokatur unter Friedrich dem Grossen: Prozessbetrieb und Parteibeistand im preussischen Zivilgerichtsverfahren bis zum Ende des 18. Jahrhunderts unter besonderer Berücksichtigung der Materialien zum Corpus Juris Fridericianum von 1781*, Wallstein, Göttingen, 1994, p. 29.

⁶⁶ Per un approfondimento sulle riforme avviate da Federico Guglielmo I si rinvia a K.F. Ledford, *From General Estate to Special Interest, German Lawyers 1878-1993*, cit., p. 31 ss.

⁶⁷ Invero, con una ordinanza del 16 aprile 1725, emanata con l'intento di accelerare i processi, i procuratori furono di fatto privati della possibilità di comparire in giudizio, con conseguente passaggio in capo agli avvocati del potere di rappresentanza della parte, sebbene l'ufficio del procuratore continuasse formalmente ad esistere: così K. Muscheler, *Die Anwaltschaft in der preußischen Rechtsgeschichte*, Hagen 06. Mai 2009, https://www.ruhr-uni-bochum.de/lm-muscheler/downloads/seminar09/Lukas_Gruszewicz_Die_Anwaltschaft_in_der_preussischen_Rechtsgeschichte.pdf.

⁶⁸ In realtà la figura del *Prokurator* era stata formalmente abolita nel 1738, ma successivamente reintegrata nel sistema giuridico. Cfr. K.F. Ledford, *From General Estate to Special Interest, German Lawyers 1878-1993*, cit., pp. 30 e 31; A.W. Wiedemann, *Preußische Justizreformen und die Entwicklung zum Anwaltsnotariat in Altpreußen (1700-1849)*, Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln, 2003, p. 13. Sul progetto del *Codex Fridericianus Marchicus*, si rinvia, su tutti, a H. Mohnhaupt, *Das «Project des Codicis Fridericiani Marchici» von 1748. Samuel von Coccejid Prozeßgesetz*, in N. Picardi, B. Sassani e F. Treggiari (a cura di), *Diritto e processo. Studi in memoria di Alessandro Giuliani*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2001, v. III, p. 447 ss. Tale *Codex* fu elaborato essenzialmente grazie all'opera di Samuel von Coccej, p.

Alla fine del Settecento si registrarono, inoltre, i primi tentativi di asservimento del ceto forense allo Stato e alla magistratura, come testimonia l'estremo tentativo operato dal Ministro di giustizia Johann Heinrich Casimir von Carmer di sostituire gli avvocati con gli *Assistenzrat*, funzionari statali che entravano nel processo non più come difensori di parte, bensì come ausiliari del giudice con il primario compito di coadiuvare la corte nella ricerca della verità, in un processo che assumeva tratti sempre più inquisitori⁶⁹. Tali funzionari, stipendiati dallo Stato, venivano scelti ed assegnati d'ufficio alle parti⁷⁰. Al di fuori del processo, gli avvocati, che continuavano ad occuparsi di questioni giuridiche non sottoposte al contenzioso e all'elaborazione di pareri legali, presero la qualifica di *Justizkommissar*⁷¹. Tale parentesi fu breve: l'*Allgemeine Gerichtsordnung* del 1793⁷² ripristinò di fatto il ruolo dell'avvocatura, consentendo ai *Justizkommissar* di rappresentare le parti in giudizio e di esercitare tutte le funzioni da sempre riservate al ceto forense⁷³ ed abolendo gli *Assistenzrates*. Sebbene il professionista le-

che pose, a fondamento del progetto, le nuove idee giusnaturalistiche; per un approfondimento sulle riforme amministrative e giudiziarie di Cocceji e sul pensiero processuale che vi è alla base, si rinvia a S. Cocceji, *Novum systema iustitiae naturalis et romanae*, Halae, 1740, 667 ss. (*De processu naturali inter privatos*). In dottrina v. H. Rosenberg, *Bureaucracy, Aristocracy, Autocracy. The Prussian Experience, 1660-1815*, Harvard University Press, Harvard, 1958, pp. 123-136; H.C. Johnson, *Frederick the Great and His Officials*, Yale University Press, New Haven, 1975, pp. 106-133.

⁶⁹H. Siegrist, *Public Office or Free Profession? German Attorneys in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries*, in G. Cocks e K.H. Jarausch (ed.), *German Professions, 1800-1950*, Oxford University Press, New York-Oxford, 1990, spec. p. 48.

⁷⁰E. Dohring, *Geschichte der deutschen Rechtspflege*, Duncker & Humblot, Berlino, 1953, p. 114. V., altresì, A. Weißler, *Geschichte der Rechtsanwaltschaft*, cit., p. 353, che sottolinea come "So war denn in Preussen die Advokatur verstaatlicht. Rechtsrat und Rechtsbeistand hat der Bürger nicht mehr bei einem freigewählten Vertrauensmanne, sondern bei dem ihm vom Staate angewiesenen Beamten zu suchen"; e K.F. Ledford, *From General Estate to Special Interest, German Lawyers 1878-1993*, cit., p. 33, secondo cui: "Prussia, then, this radical reform abolished the free profession of lawyer and replaced it with a category of state officials; indeed, this measure reduced the representation of parties to an auxiliary function of the judiciary. Parties possessed no influence in the selection of the assistance counsellor; instead, the court assigned one".

⁷¹*Verordnung* 18 dicembre 1780. V.A. Weißler, *Geschichte der Rechtsanwaltschaft*, cit., p. 353; K. Muscheler, *Die Anwaltschaft in der preußischen Rechtsgeschichte*, cit., spec. p. 13; A.W. Wiedemann, *Preußische Justizreformen und die Entwicklung zum Anwaltsnotariat in Altpreußen*, cit., p. 113. Sul riconoscimento ai *Justizkommissaren* nel 1782 di un limitato potere di rappresentanza in tribunale: K. Muscheler, *Die Anwaltschaft in der preußischen Rechtsgeschichte*, cit., spec. p. 14.

⁷²*Allgemeine Gerichtsordnung für die preußischen Staaten* (AGO).

⁷³Così K.F. Ledford, *From General Estate to Special Interest, German Lawyers 1878-1993*, cit., p. 34; A. Brix, *Organisation der Advokatur in Preußen, Osterreich, Sachsen, Oldenburg, Braunschweig, Baden, Württemberg, Mecklenburg-Schwerin und Strelitz, Schweiz, Frankreich und England: nebst einer Einleitung, quellenmäßig dargestellt*, Braumüller, Vienna, 1868, p. 6 ss.; R. Gneist, *Freie Advocatur. Die erste Forderung aller Justizreform in Preußen*, Springer Berlin Heidelberg, Berlino, 1867, p. 11 ss.

gale fosse tornato ad essere l'uomo di fiducia del cliente, che rappresentava e difendeva proteggendone gli interessi, e da questi, e non più dallo Stato, veniva remunerato, egli continuava, comunque, a vantare uno *status* molto simile a quello del pubblico funzionario⁷⁴, decretando quella vicinanza della professione allo Stato che da sempre caratterizza l'esperienza tedesca. Nella prima metà dell'Ottocento, la professione forense aveva assunto un assetto unitario non solo in Prussia, ma anche in Sassonia⁷⁵, Austria e in alcuni Stati della Turingia, ove la figura del procuratore aveva smesso di esistere. Per contro in altre realtà territoriali la tradizionale distinzione tra avvocati e procuratori continuava a sussistere. Nella Renania prussiana al fianco di avvocati, dotati di una formazione universitaria e pratica, coesistevano gli *Advokatanwälte*, nominati in numero fisso e chiuso, e a cui veniva riservata la difesa in tribunale⁷⁶. Infine, la figura dei *Justizkommissar* era ancora individuabile nella Frisia Orientale, in Hannover⁷⁷. In generale, il ceto forense continuava ad essere asservito allo Stato e, per certi versi, anche alla magistratura: gli avvocati godevano di uno *status* impiegatizio che imponeva la loro obbedienza al Governo, erano nella maggior par-

⁷⁴ Tale contraddizione è sottolineata da M. Malatesta, *Professionisti e gentiluomini*, cit., spec. p. 56. In termini simili v. K.F. Ledford, *From General Estate to Special Interest, German Lawyers 1878-1993*, cit., p. 34, secondo cui: "Although lawyers now received remuneration by fees rather than a fixed salary, and the choice of a representative was returned to the party, in the public mind the close relation to the state apparatus was apparent; if not actually state officials, the justice commissars were clearly state official-like". Cfr., altresì, H. Siegrist, *Public Office or Free Profession? German Attorneys in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries*, cit., spec. p. 48.

⁷⁵ In Sassonia la fusione tra le due professioni avvenne nel 1776: così L. Halperin, *Avocats et notaires en Europe: les professions judiciaires et juridiques dans l'histoire contemporaine*, cit., p. 30.

⁷⁶ J.L. Halperin, *Avocats et notaires en Europe: les professions judiciaires et juridiques dans l'histoire contemporaine*, cit., spec. p. 30: "La Rhénanie, après avoir connu la dualité Advokatur/Prokuratur, avait subi l'influence française pendant la période napoléonienne. De 1798 à 1813 avait été appliqué le système français avec l'introduction de la dualité entre avoués et avocats. En 1813, les coalisés avaient imposé la "germanisation" de l'avoué en Anwalt. Puis, en 1819-1820, avait été mis en vigueur dans la Prusse rhénane le système de l'Advokatanwalt: les Advokatanwälte, en nombre limité, étaient des sortes d'avocats-avoués attachés à un tribunal dont l'assistance était obligatoire pour représenter les parties et plaider au civil; les "simple" avocats (Nur-Advokat) ne pouvaient se présenter devant le tribunal civil qu'avec l'autorisation d'un Advokatanwalt mais pouvaient plaider devant les tribunaux criminels, les justice de paix et les juridictions commerciales. Les Advokatanwälte étaient recrutés parmi les avocats et nommés par le ministre de la Justice: ils étaient considérés comme des fonctionnaires".

⁷⁷ Sulla ricostruzione di tale quadro variegato della professione forense nella prima metà del XIX secolo si rinvia a A. Weißler, *Geschichte der Rechtsanwaltschaft*, cit., p. 424 ss. e K.F. Ledford, *From General Estate to Special Interest, German Lawyers 1878-1993*, cit., p. 35. Con particolare riferimento alla realtà di Hannover si rimanda, altresì, a G.W. Freudentheil, *Zur Geschichte des Advocatenstandes des Königreichs Hannover bis zum Jahre 1837*, Stade, A. Pockwitz, 1903. Si rinvia, altresì, a J.L. Halperin, *Avocats et notaires en Europe: les professions judiciaires et juridiques dans l'histoire contemporaine*, cit., spec. p. 29.

te dei luoghi soggetti al numero chiuso e costretti da un vincolo di territorialità, che consentiva loro l'esercizio dell'attività legale solo presso la corte ove avevano ottenuto l'ammissione e, infine, le tariffe erano quasi ovunque determinate a livello statale. Pur condividendo il percorso formativo con i giudici, essendo ad entrambi richiesto il possesso di un'istruzione universitaria, lo svolgimento di un periodo di pratica e il positivo esito di due esami, gli avvocati continuavano ad occupare un gradino inferiore nella gerarchia del pubblico impiego ed erano spesso sottoposti al controllo della magistratura⁷⁸.

La reputazione degli avvocati e la loro rilevanza nel processo erano, tuttavia, destinate ad accrescersi nel corso dell'Ottocento. L'introduzione della procedura orale sulla falsariga del modello francese, insistentemente auspicata dall'avvocatura nel periodo rivoluzionario, non fece altro che aumentare il peso della funzione di difesa e di rappresentanza esercitata dagli avvocati all'interno del processo⁷⁹, decretando, per converso, la graduale e definitiva eliminazione del *Prokuratur*, laddove tale figura risultava ancora presente⁸⁰. La lotta per instaurare una '*Freie Advokatur*', sottraendo il professionista forense dal ruolo impiegatizio che gli era proprio, riconoscendogli, per contro, l'indipendenza dinnanzi al potere esecutivo e giudiziario e un ruolo fondamentale nell'amministrazione della giustizia e nella tutela del bene pubblico, caratterizzò la seconda metà dell'Ottocento e vide il suo culmine nell'emanazione della legge professionale del 1878⁸¹. Tale legge, estesa a tutto il territorio nazionale, attribuì un assetto unitario all'avvocatura tedesca⁸², istituendo la figura unica del *Rech-*

⁷⁸ "Oversight and discipline of lawyers rested with the courts, usually the superior courts, and lower-ranked clerks investigated alleged infractions, an affront to the dignity of the university-trained lawyers": così F. Ledford, *From General Estate to Special Interest, German Lawyers 1878-1993*, cit., p. 36. Il controllo della magistratura era radicato, inoltre, nell'arbitrario potere dei giudici di ridurre d'ufficio i compensi richiesti dagli avvocati: "The income of lawyers was adequate but not extremely high and always subject to arbitrary reduction by the courts" (Id., *From General Estate to Special Interest, German Lawyers 1878-1993*, cit., p. 36). Cfr. M. Malatesta, *Professionisti e gentiluomini*, cit., spec. p. 56; A. Padoa Schioppa, *Storia del diritto in Europa*, cit., spec. p. 554; H. Siegrist, *Public Office or Free Profession? German Attorneys in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries*, cit., spec. p. 48.

⁷⁹ V. K.F. Ledford, *From General Estate to Special Interest, German Lawyers 1878-1993*, cit., p. 36, che sottolinea come "Mandatory representation by a lawyer thus was seen as a necessary concomitant of oral civil procedure based upon the French model".

⁸⁰ Così M. Malatesta, *Professionisti e gentiluomini*, cit., p. 56; L. Halperin, *Avocats et notaires en Europe: les professions judiciaires et juridiques dans l'histoire contemporaine*, L.G.D.J., Paris, 1996, spec. pp. 30 e 31.

⁸¹ Legge 1 luglio 1878, *Rechtsanwaltsordnung* (RAO), in *RGBl.* 1878, S. 177-198.

⁸² V. M. Malatesta, *Professionisti e gentiluomini*, cit., pp. 56 e 57, che sottolinea come "l'assetto unitario della professione forense tedesca non è stato più messo in discussione dall'Impero guglielmino alla nuova Germania unita. Esso ha costituito uno dei punti essenziali della modernizzazione dell'avvocatura germanica che neppure il terzo Reich modi-

tsanwalt, nelle cui mani vennero ufficialmente unificate le funzioni di rappresentanza e di difesa⁸³, da esercitarsi in regime di monopolio quasi totale e secondo le regole della libera professione⁸⁴. Tuttavia, il principio di localizzazione rimase intatto⁸⁵: l'avvocato poteva esercitare la propria attività solo nell'ambito di giurisdizione della corte alla quale apparteneva, con la quale formava un'unità⁸⁶. Il sistema delle corti si strutturava su vari livelli⁸⁷, prevedendo l'esistenza di corti distrettuali, ove venivano trattate cause civili di modico valore dinnanzi ad un giudice unico⁸⁸, di corti regionali, destinatarie delle controversie civili di valore superiore a 300 marchi, nonché dei giudizi in appello delle sentenze delle corti distrettuali⁸⁹, di superiori regionali, destinatarie dei giudizi di secondo grado rispetto alle pronunce emesse dalle corti regionali⁹⁰ e della corte federale di giustizia⁹¹. Dinnanzi alle corti regionali e a quelle superiori regionali, ove operavano giudici collegiali, venivano trattate anche le cause penali e per tale ragione le corti erano divise, rispettivamente, in due camere e in due senati⁹². Gli avvocati che esercitavano dinnanzi alle corti distrettuali, ove

ficò. *Quest'unità ha impedito che all'interno della professione forense si creassero differenze di status e di funzioni analoghe a quelle rinvenibili nella professione forense francese ed inglese*".

⁸³ A. Weißler, *Geschichte der Rechtsanwaltschaft*, cit., p. 597.

⁸⁴ Così M. Malatesta, *Professionisti e gentiluomini*, cit., p. 56; A. Padoa Schioppa, *Storia del diritto in Europa*, cit., spec. p. 555.

⁸⁵ Alla base di tale scelta il tentativo di garantire il funzionamento del sistema giudiziario: *"In view of existing compulsory representation by attorneys, their continued presence at court was believed to be essential for a quick and efficient litigation"* (in questi termini H. Siegrist, *Public Office or Free Profession? German Attorneys in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries*, cit., p. 53).

⁸⁶ *Motive zum Entwurf einer Anwaltsordnung*, in *JW*, 1878, p. 38: *"For the conduct of a lawsuit, the bench and bar form, as it were, a unit, a homogeneous whole"*; negli stessi termini v., su tutti, K.F. Ledford, *From General Estate to Special Interest, German Lawyers 1878-1993*, cit., p. 79; M. Malatesta, *Professionisti e gentiluomini*, cit., p. 57. Di norma l'avvocato doveva anche stabilire la propria residenza nel circondariato della corte di appartenenza: cfr. §§ 8 e 18 RAO.

⁸⁷ Cfr. *Gerichtsverfassungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung (GVG)*, 9 maggio 1975, e, in particolare, per ciò che qui rileva § 12: *"Ordinary jurisdiction shall be exercised by Local Courts (Amtsgerichte), Regional Courts (Landgerichte), Higher Regional Courts (Oberlandesgerichte) and by the Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof, the highest federal court for the area of ordinary jurisdiction)"*.

⁸⁸ § 22 ss. GVG.

⁸⁹ § 59 ss. GVG.

⁹⁰ § 115 ss. GVG.

⁹¹ § 123 ss. GVG.

⁹² Per i processi penali di particolare gravità, che si svolgevano dinnanzi alle corti regionali, era operante l'istituto della giuria: i tre magistrati venivano coadiuvati da dodici giurati (§§ 79 e 81 ss. GVG). Sul punto cfr. K.F. Ledford, *From General Estate to Special Interest, German Lawyers 1878-1993*, cit., p. 75.